

IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E
DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

PARLAMENTO EUROPEO

DECISIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 29 marzo 2004

che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo

(2008/C 252/01)

L'UFFICIO DI PRESIDENZA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea e, in particolare, l'articolo 191,

visto il regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,visti il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾ (di seguito «regolamento finanziario») e il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽³⁾ (di seguito «regolamento sulle modalità di esecuzione»),

visto l'articolo 22, paragrafo 10, del regolamento del Parlamento,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre definire le modalità relative alla concessione e alla gestione delle sovvenzioni destinate a contribuire al finanziamento dei partiti politici a livello europeo e delle fondazioni politiche a livello europeo.

- (2) Il sostegno finanziario ai partiti politici a livello europeo e alle fondazioni politiche a livello europeo rappresenta una sovvenzione al funzionamento ai sensi dell'articolo 108 e seguenti del regolamento finanziario.

- (3) Il sostegno finanziario alle fondazioni politiche a livello europeo ha carattere accessorio rispetto al sostegno finanziario ai partiti politici a livello europeo, in quanto è subordinato all'affiliazione della fondazione a un partito politico a livello europeo e alla sua partecipazione al perseguimento degli obiettivi a lungo termine di tale partito. Ai fini della sana gestione finanziaria e della trasparenza, ciascun sostegno finanziario è oggetto di una specifica convenzione di sovvenzione.

DECIDE:

*Articolo 1***Oggetto**

La presente regolamentazione stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo.

Salvo altrimenti specificato, la presente regolamentazione si applica sia ai partiti politici a livello europeo (di seguito «partiti»), sia alle fondazioni politiche a livello europeo (di seguito «fondazioni»).

⁽¹⁾ GU L 297 del 15.11.2003, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

Articolo 1 bis

Per il finanziamento dei partiti e delle fondazioni, l'Ufficio di presidenza adotta all'inizio di ogni legislatura un quadro finanziario indicativo pluriennale, basato su valori di riferimento concernenti l'importo di base per partito e l'importo supplementare connesso al numero di deputati al Parlamento europeo membri del partito interessato. Tale quadro costituirà il principale riferimento dell'autorità di bilancio del Parlamento europeo durante la procedura di bilancio annuale, senza intaccare i poteri conferiti dal trattato all'autorità di bilancio.

Articolo 2

Bando per proposte

Il Parlamento europeo pubblica ogni anno, entro la fine del primo semestre, un bando per proposte di concessione della sovvenzione per il finanziamento dei partiti e delle fondazioni. La pubblicazione indica i criteri di ammissibilità, le modalità di finanziamento comunitario e le date previste per la procedura di concessione.

Articolo 3

Domanda di finanziamento

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2004/2003, ogni organizzazione che desidera beneficiare di una sovvenzione a titolo del bilancio generale dell'Unione europea, presenta la sua domanda per iscritto al presidente del Parlamento europeo entro il 1° novembre precedente l'esercizio di bilancio per il quale richiede la sovvenzione. Alla data di presentazione della domanda devono ricorrere le condizioni di cui all'articolo 3 del succitato regolamento, che devono rimanere immutate per l'intera durata del periodo di finanziamento.

2. Il modulo da utilizzare per la domanda di sovvenzione è allegato alla presente regolamentazione (cfr. allegato 1). Esso è altresì disponibile sul sito Internet del Parlamento europeo.

3. Ogni notifica a titolo dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2004/2003 va indirizzata al presidente del Parlamento europeo.

Articolo 4

Decisione sulla domanda di finanziamento

1. Su proposta del segretario generale, l'Ufficio di presidenza esamina le domande di finanziamento sulla base dei criteri di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 2004/2003 al fine di determinare le domande suscettibili di beneficiare di un finanziamento. L'Ufficio di presidenza e, nel quadro della preparazione della decisione dell'Ufficio di presidenza, anche il segretario generale, possono invitare un richiedente a completare o a esplicitare i documenti giustificativi allegati alla domanda entro il termine da loro impartito.

2. Entro il 1° febbraio dell'esercizio di bilancio per il quale è richiesta la sovvenzione, l'Ufficio di presidenza adotta l'elenco dei beneficiari e gli importi attribuiti. In caso di mancata concessione della sovvenzione richiesta, l'Ufficio di presidenza specifica nella stessa decisione i motivi della reiezione della domanda, alla luce, in particolare, dei criteri di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 2004/2003.

La decisione dell'Ufficio di presidenza è adottata sulla base dell'esame di cui al paragrafo 1. Essa tiene conto dei cambiamenti della situazione eventualmente intervenuti successivamente alla presentazione della domanda, sulla base di comunicazioni ricevute a titolo dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2004/2003 e dei cambiamenti notori.

In conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2004/2003, l'importo della sovvenzione da concedere a ciascun partito è calcolato sulla base del numero di deputati al Parlamento europeo che sono membri del partito richiedente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, fatta eccezione per il caso di un aumento del numero dei deputati a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri.

Qualora, per un cambiamento del numero delle organizzazioni che richiedono il finanziamento o del numero dei deputati al Parlamento europeo che abbiano aderito ad un partito richiedente, gli importi di riferimento destinati ai richiedenti siano sensibilmente diversi da quelli che si potrebbero attendere in conformità dell'articolo 1 bis, il segretario generale ne informa immediatamente l'Ufficio di presidenza che può invitare il presidente a presentare una proposta alla commissione competente allo scopo di adeguare gli stanziamenti disponibili.

3. Il presidente informa per iscritto il richiedente del seguito riservato alla sua domanda. In caso di concessione, la comunicazione è corredata, in allegato, del progetto di convenzione di sovvenzione che il beneficiario deve firmare. In caso di mancata concessione della sovvenzione richiesta, egli comunica i motivi della reiezione da parte dell'Ufficio di presidenza. I richiedenti, la cui domanda non è stata accolta dall'Ufficio di presidenza, vengono informati nei quindici giorni di calendario successivi alla trasmissione della decisione di concessione ai beneficiari.

Articolo 5

Convenzione di sovvenzione

La sovvenzione di un beneficiario forma oggetto di una convenzione scritta tra il Parlamento europeo, rappresentato dal presidente o da un suo delegato, e il beneficiario. Il testo del progetto di convenzione di sovvenzione è allegato alla presente regolamentazione (cfr. allegato 2); la convenzione va debitamente compilata e firmata dalle due parti della convenzione nei trenta giorni successivi alla decisione dell'Ufficio di presidenza di cui all'articolo 4. Il testo della convenzione di sovvenzione non può essere modificato.

Articolo 6

Pagamento

1. A meno che l'Ufficio di presidenza non decida altrimenti, la sovvenzione sarà versata a titolo di prefinanziamento ai beneficiari in un'unica rata pari all'80 % del massimale della sovvenzione nei quindici giorni successivi alla data in cui l'ultima delle due parti della convenzione ha firmato la convenzione.

2. La liquidazione del saldo sarà effettuata dopo la fine del periodo di ammissibilità al finanziamento comunitario sulla base delle spese realmente sostenute dal beneficiario per la realizzazione del programma di lavoro. Allorché l'importo totale dei pagamenti precedenti è superiore all'importo della sovvenzione finale determinata, il Parlamento europeo procede al recupero delle somme indebitamente percepite.

3. Entro il 15 maggio e non oltre il 30 giugno successivi alla fine dell'esercizio di bilancio, il beneficiario presenta i documenti seguenti per la liquidazione del saldo:

- una relazione finale sulla realizzazione del programma di lavoro,
- un conteggio finanziario finale delle spese ammissibili realmente sostenute, secondo la struttura del bilancio di previsione,
- uno stato ricapitolativo completo delle entrate e delle spese corrispondenti ai conti del beneficiario per il periodo di ammissibilità coperto dalla convenzione di sovvenzione, che precisi, per quanto riguarda i partiti, l'importo dell'eccedenza che il partito ha riportato all'esercizio finanziario successivo nonché l'importo che deve essere accantonato per la riserva finanziaria,
- un rapporto di revisione contabile esterna dei conti del beneficiario effettuato da un organismo o un esperto indipendente abilitato secondo la legislazione nazionale a effettuare mansioni di controllo dei conti.

4. La revisione contabile esterna mira a certificare che:

- i resoconti finanziari sono stati redatti in conformità della legislazione nazionale applicabile al beneficiario, non contengono errori sostanziali e presentano un quadro fedele della situazione finanziaria e dei risultati operativi,
- i documenti finanziari presentati dal beneficiario al Parlamento europeo sono conformi alle disposizioni finanziarie della convenzione di sovvenzione,
- le spese dichiarate sono reali,
- le entrate dichiarate sono esaustive,
- gli obblighi derivanti dagli articoli 6, 7, 8 e dall'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2004/2003 sono stati rispettati,

— per quanto riguarda le sovvenzioni ai partiti, l'eventuale eccedenza riportata all'esercizio successivo è stata utilizzata nel primo trimestre dell'esercizio, in conformità dell'articolo 6 bis,

— per quanto riguarda le sovvenzioni ai partiti, gli obblighi derivanti dall'articolo 109, paragrafo 4, del regolamento finanziario sono stati rispettati.

Qualora il beneficiario abbia presentato una relazione di revisione contabile esterna effettuata dallo stesso organismo indipendente o dallo stesso esperto per cinque esercizi consecutivi, la relazione per l'esercizio successivo deve essere elaborata da un organismo o da un esperto diverso.

5. Al ricevimento dei documenti di cui al paragrafo 3 ed entro un termine di due mesi, l'Ufficio di presidenza approva, su proposta del segretario generale, la relazione finale sulla realizzazione del programma di lavoro e il conteggio finanziario finale.

L'Ufficio di presidenza e, nel quadro della preparazione della decisione dell'Ufficio di presidenza, anche il segretario generale, possono chiedere al beneficiario documenti giustificativi o qualsiasi supplemento di informazione che giudicheranno necessario ai fini dell'accettazione della relazione finale e del conteggio finanziario finale. Il beneficiario dispone di quindici giorni per presentare i documenti giustificativi.

L'Ufficio di presidenza, dopo avere inteso i rappresentanti del beneficiario interessato, può respingere la relazione finale e il conteggio finale e chiedere la presentazione di una nuova relazione e di un nuovo conteggio. Il beneficiario dispone di quindici giorni per presentare una nuova relazione ed un nuovo conteggio.

In mancanza di reazione scritta del Parlamento europeo entro il termine suddetto di due mesi, la relazione finale e il conteggio finanziario finale sono considerati accettati.

6. Il beneficiario notifica al Parlamento europeo l'importo degli interessi o vantaggi equivalenti eventualmente generati dai prefinanziamenti versatigli dal Parlamento. La notifica deve essere effettuata al momento della domanda di pagamento del saldo che appura il prefinanziamento. Detti interessi formano oggetto di un ordine di riscossione da parte del Segretario generale o di un suo delegato.

Articolo 6 bis

Riporto all'esercizio finanziario successivo e conto di riserva (applicabile unicamente ai partiti)

1. Eccedenza di entrate

L'eccedenza di entrate dell'esercizio N che può essere riportata all'esercizio successivo e iscritta in una riserva specifica, in conformità dell'articolo 109, paragrafo 4, del regolamento finanziario, è costituita dalla differenza tra il totale delle spese ammissibili e

a) l'importo della sovvenzione iniziale concessa dal Parlamento europeo per l'esercizio N, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2; e

b) le risorse proprie del partito destinate a coprire le spese ammissibili, previa copertura delle spese non ammissibili da parte del partito esclusivamente tramite risorse proprie; e

c) l'eventuale eccedenza riportata dall'esercizio N-1.

2. Riporto all'esercizio successivo

a) L'eccedenza di entrate che può essere riportata all'esercizio N+1 non può superare il 25 % delle entrate totali di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 1.

b) L'importo effettivamente riportato è iscritto nel bilancio di chiusura per l'esercizio N come «accantonamento da riportare all'esercizio N+1 per coprire le spese ammissibili da sostenere nel primo trimestre dell'esercizio N+1». L'accantonamento costituisce una spesa ammissibile a titolo dell'esercizio N.

c) L'accantonamento è iscritto nel conto profitti e perdite per l'esercizio N+1. Mediante una liquidazione dei conti provvisoria da effettuare il 31 marzo dell'esercizio N+1 si determinano le spese ammissibili realmente sostenute a tale data. Qualora l'accantonamento sia superiore alle spese, la differenza tra i due importi viene detratta dalla sovvenzione al momento della determinazione della sovvenzione finale per l'esercizio N in conformità dell'articolo 7.

3. Conto di riserva specifico

a) Le passività nel bilancio di chiusura possono includere un conto di riserva specifico sul quale può essere accreditata solamente l'eccedenza di entrate di cui al paragrafo 1.

b) L'eccedenza di entrate che può essere accreditata sul conto di riserva specifico non può superare la differenza tra le entrate di cui al paragrafo 1, lettera b), e la percentuale teorica minima (15 %) di risorse proprie necessarie per coprire le spese ammissibili effettivamente sostenute o incluse nell'accantonamento da riportare all'esercizio N+1.

c) Non è possibile accreditare sul conto di riserva specifico un importo tale da portare il suo totale al di sopra dell'importo di riferimento di cui all'articolo 109, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento finanziario, definito come la media aritmetica delle entrate totali degli ultimi tre esercizi.

Articolo 7

Determinazione della sovvenzione finale

1. Fatte salve le informazioni ottenute successivamente nell'ambito dei controlli e delle revisioni contabili, dopo avere sentito i rappresentanti del beneficiario interessato che ne fanno

domanda, l'Ufficio di presidenza approva l'importo della sovvenzione finale da concedere al beneficiario sulla base dei documenti di cui all'articolo 6, paragrafo 3, accettati dall'Ufficio di presidenza.

2. In nessun caso l'importo totale versato dal Parlamento europeo al beneficiario può superare:

— l'importo massimo della sovvenzione fissato all'articolo I.3, paragrafo 2 della convenzione di sovvenzione;

— l'85 % delle spese reali ammissibili.

3. La sovvenzione è limitata all'importo necessario per equilibrare le entrate e le spese ammissibili del bilancio di funzionamento del beneficiario che ha permesso la realizzazione del programma di lavoro e, in nessun caso, gli procura profitti in seguito all'applicazione dell'articolo 109, paragrafo 4, del regolamento finanziario e dell'articolo 6 bis della presente regolamentazione. Qualsiasi eccedenza dà luogo ad una riduzione, a debita concorrenza, dell'importo della sovvenzione.

4. Sulla base dell'importo della sovvenzione finale così determinato e dell'importo cumulato dei pagamenti precedentemente effettuati a titolo della convenzione di sovvenzione, l'Ufficio di presidenza stabilisce l'importo del saldo da pagare a concorrenza degli importi ancora dovuti al beneficiario. Allorché l'importo cumulato dei pagamenti precedentemente effettuati supera l'importo della sovvenzione finale, il Segretario generale o un suo delegato emette un ordine di riscossione per l'importo in eccesso.

Articolo 8

Sospensione e riduzione della sovvenzione

Su proposta del segretario generale, l'Ufficio di presidenza sospende i pagamenti e riduce la sovvenzione e, se del caso, mette fine alla convenzione di sovvenzione, chiedendo eventualmente la ripetizione dell'indebito,

a) in caso di utilizzazione per la sovvenzione per spese non autorizzate dal regolamento (CE) n. 2004/2003;

b) in caso di mancata notifica a titolo dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2004/2003;

c) in caso di mancato rispetto delle condizioni e degli obblighi di cui rispettivamente agli articoli 3 e 6 del regolamento (CE) n. 2004/2003;

d) nel caso si verifichi una delle circostanze di cui agli articoli 93 o 94 del regolamento finanziario.

Prima di prendere una decisione, l'Ufficio di presidenza offre al beneficiario la possibilità di pronunciarsi sulle irregolarità constatate.

*Articolo 9***Recupero**

1. Allorché taluni importi siano stati indebitamente versati al beneficiario o allorché una procedura di recupero sia giustificata in virtù delle condizioni della convenzione di sovvenzione, il beneficiario versa al Parlamento europeo, alle condizioni e alla data di scadenza fissata da quest'ultimo, gli importi in questione.

2. In caso di assenza di pagamento da parte del beneficiario alla data di scadenza fissata dal Parlamento europeo, quest'ultimo maggiora le somme dovute con interessi di mora al tasso di cui all'articolo II.14, paragrafo 3 della convenzione di sovvenzione. Gli interessi di mora riguardano il periodo intercorrente tra la data di scadenza fissata per il pagamento, quest'ultima esclusa, e la data di ricevimento da parte del Parlamento europeo del pagamento integrale delle somme dovute, quest'ultima inclusa.

*Articolo 10***Controlli e revisioni contabili**

1. La verifica regolare ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2004/2003 viene effettuato dal Segretario generale.

2. Il beneficiario fornisce tutti i dati dettagliati richiesti al Parlamento europeo e a qualsiasi altro organismo esterno incaricato dal Parlamento europeo, affinché quest'ultimo possa assicurarsi della corretta esecuzione del programma di lavoro e delle disposizioni della convenzione di sovvenzione.

3. Il beneficiario tiene a disposizione del Parlamento europeo l'insieme dei documenti originali, soprattutto contabili, bancari e fiscali o, in casi eccezionali debitamente giustificati, le copie certificate conformi dei documenti originali relativi alla convenzione di sovvenzione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo degli importi dovuti di cui all'articolo I.4 della convenzione di sovvenzione.

4. Il beneficiario agevola la realizzazione da parte del Parlamento europeo, sia direttamente attraverso i suoi agenti sia per il tramite di qualsiasi altro organismo esterno da esso incaricato a tal fine, di una revisione contabile sull'utilizzazione che è stata fatta della sovvenzione. Tali revisioni contabili possono aver luogo durante l'intero periodo di esecuzione della convenzione di sovvenzione fino al pagamento del saldo, nonché durante un periodo di cinque anni decorrente dalla data di pagamento del saldo. Se del caso, i risultati di tali revisioni contabili potranno condurre a decisioni di recupero da parte dell'Ufficio di presidenza.

5. Ogni convenzione di sovvenzione prevede esplicitamente il potere di controllo del Parlamento europeo e della Corte dei conti, sui documenti giustificativi e in loco, del beneficiario che ha ricevuto una sovvenzione a titolo del bilancio generale dell'Unione europea.

6. In virtù del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini effettuate dall'Ufficio europeo di lotta antifrode (OLAF) ⁽¹⁾, quest'ultimo può altresì effettuare controlli e verifiche in loco secondo le procedure previste dalla legislazione comunitaria per la tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità. Se del caso, i risultati di tali controlli potranno comportare decisioni di recupero da parte dell'Ufficio di presidenza.

*Articolo 11***Assistenza tecnica**

1. Su proposta del segretario generale l'Ufficio di presidenza può concedere ai partiti un'assistenza tecnica conformemente alla decisione dell'Ufficio di presidenza del 14 marzo 2000, che disciplina l'utilizzo dei locali del Parlamento europeo da parte di utenti esterni, quale modificata dalla decisione del 2 giugno 2003, e qualsiasi altra assistenza tecnica prevista da regolamentazioni successive. L'Ufficio di presidenza può delegare al segretario generale taluni tipi di decisioni relative alla concessione di assistenza tecnica.

2. Ogni anno, nei tre mesi successivi alla fine dell'esercizio di bilancio, il segretario generale presenta all'Ufficio di presidenza una relazione dettagliata sull'assistenza tecnica fornita dal Parlamento europeo a ciascun partito. La relazione è successivamente pubblicata sul sito Internet del Parlamento europeo.

*Articolo 11 bis***Disposizioni applicabili alle campagne elettorali**

In tempo utile prima delle elezioni del 2009, l'Ufficio di presidenza può approvare disposizioni specifiche relative all'ammissibilità delle spese sostenute dai partiti nel contesto delle campagne condotte per le elezioni del Parlamento europeo.

*Articolo 12***Pubblicità**

1. Il Parlamento europeo pubblica sul suo sito Internet almeno le informazioni di cui all'articolo 9 bis, del regolamento (CE) n. 2004/2003 e all'articolo 169 del regolamento (CE) n. 2342/2002 nel corso del primo semestre dell'esercizio successivo.

2. Il beneficiario pubblica almeno le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2004/2003, entro il 30 settembre successivo all'esercizio finanziario per il quale è stata concessa la sovvenzione, sul suo sito Internet o, in mancanza di un sito, su un idoneo mezzo di comunicazione.

⁽¹⁾ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

*Articolo 13***Diritto di ricorso**

Le decisioni prese in virtù della presente regolamentazione possono formare oggetto di un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee e al Tribunale di primo grado delle Comunità europee alle condizioni previste dal trattato.

*Articolo 14***Norme transitorie per l'esercizio di bilancio 2008**

1. Dopo l'approvazione delle modifiche alla presente regolamentazione del 18 febbraio 2008 il Parlamento europeo comunica al più presto ai partiti interessati le informazioni relative alle fondazioni affiliate di cui all'articolo 2.
2. Qualora un partito, sulla base delle modifiche introdotte dalla modifica del regolamento (CE) n. 2004/2003 o dalla presente regolamentazione, presenti una domanda supplementare, in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1524/2007,
 - a) per il proprio finanziamento: l'ordinatore delegato ha facoltà di firmare la relativa convenzione di sovvenzione modificativa senza necessità di un'ulteriore decisione dell'Ufficio di presidenza;

- b) per il finanziamento di una fondazione: le date del 1° novembre e del 1° febbraio, indicate all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 4, paragrafo 2, sono sostituite dal 28 marzo e dal 28 giugno.

*Articolo 15***Revisione della regolamentazione**

Entro il 30 settembre 2010 il segretario generale del Parlamento europeo presenta all'Ufficio di presidenza una relazione sull'attuazione della presente regolamentazione. La relazione indica, se del caso, eventuali proposte di modifica da apportare alla presente regolamentazione e al sistema di finanziamento dei partiti politici europei previsto dal regolamento (CE) n. 2004/2003.

*Articolo 16***Entrata in vigore**

La presente regolamentazione entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte dell'Ufficio di presidenza. Essa sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e sul sito Internet del Parlamento europeo.

ALLEGATO 1



ΕΒΡΟΠΕΪΣΚΙ ΠΑΡΛΑΜΕΝΤ ΠΑΡΛΑΜΕΝΤΟ ΕΥΡΟΠΕΟ ΕΥΡΟΠΣΚΪ ΠΑΡΛΑΜΕΝΤ ΕΥΡΟΠΑ-ΠΑΡΛΑΜΕΝΤΕΤ
 ΕΥΡΟΠΑΪΣΧΕΣ ΠΑΡΛΑΜΕΝΤ ΕΥΡΟΟΡΑ ΠΑΡΛΑΜΕΝΤ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ EUROPEAN PARLIAMENT
 PARLEMENT EUROPÉEN PARLAIMINT NA HEORPA PARLAMENTO EUROPEO EIROPAS PARLAMENTS
 EUROPOS PARLAMENTAS EUROPAI PARLAMENT IL-PARLAMENT EWROPEW EUROPEES PARLEMENT
 PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENTO EUROPEU PARLAMENTUL EUROPEAN
 EURÓPSKY PARLAMENT EVROPSKI PARLAMENT EUROOPAN PARLAMENTTI EUROPAPARLAMENTET

FINANZIAMENTO DEI PARTITI POLITICI A LIVELLO EUROPEO	<input type="checkbox"/>
FINANZIAMENTO DELLE FONDAZIONI POLITICHE A LIVELLO EUROPEO	<input type="checkbox"/>

MODULO DI DOMANDA DI SOVVENZIONE

PER L'ESERCIZIO 200_

NB: Ciascuna organizzazione deve presentare una domanda separata (la domanda di un partito e quella di una fondazione non possono figurare su un unico modulo).

COMPOSIZIONE DEL FASCICOLO

La tabella in appresso intende servire da guida per la preparazione del fascicolo relativo alla vostra domanda. Vi consigliamo altresì di utilizzarla come check list per verificare che siano stati inclusi tutti i documenti richiesti.

Documenti da fornire su carta		Partiti	Fondazioni
1	Lettera di copertura originale indicante l'importo della sovvenzione richiesta	1	1
2	Modulo di domanda debitamente compilato e firmato (compresa la dichiarazione sull'onore)	1	1
3a	Statuto del richiedente ⁽¹⁾	1	1
3b	Certificato di registrazione ufficiale ⁽¹⁾	1	1
3c	Prova di esistenza recente del richiedente	1	1
3d	Elenco dei direttori/membri del consiglio di amministrazione (cognome, nome, cittadinanza, titolo o funzione in seno al richiedente) ⁽¹⁾	1	1
4a	Documenti attestanti che il richiedente soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento ⁽²⁾ ⁽³⁾	1	N/A
4b	Documenti attestanti che il richiedente soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento ⁽¹⁾	1	N/A
5	Programma del richiedente ⁽¹⁾	1	1
6	Stato finanziario globale per il 200_ certificato da un organismo esterno di revisione contabile ⁽⁴⁾	1	1
7	Descrizione del programma di attività per il 200_	1	1
8	Bilancio di previsione di funzionamento indicante le spese ammissibili ad un finanziamento a carico del bilancio comunitario	1	1

⁽¹⁾ O una dichiarazione attestante che i documenti già trasmessi non sono stati modificati.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo (GU L 297 del 15.11.2003, pag. 1).

⁽³⁾ Compresa le liste degli eletti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), primo comma, e all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b).

⁽⁴⁾ Salvo se l'organizzazione richiedente è stata creata nell'anno in corso.

SEZIONE I: Informazioni amministrative sul richiedente**1.1 IDENTIFICAZIONE DEL RICHIEDENTE**

Nome del richiedente (nome legale completo):

Nome abbreviato (eventualmente):

Sigla (eventualmente):

Statuto legale del richiedente:

Numero di registrazione ufficiale (o informazione equivalente):

Partita IVA:

Nome e titolo (funzione) della persona abilitata ad assumere impegni giuridici a nome del richiedente:

Nome e titolo (funzione) della persona responsabile della gestione delle attività di cui alla sezione II 2.1:

Nome e titolo (funzione) della persona responsabile degli aspetti tecnici:

Indirizzo del richiedente:

Via:

N.:

CAP:

Città:

Stato:

Telefono:

Fax:

E-mail:

Sito Internet:

1.2 INFORMAZIONI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA**(con la firma e il timbro della banca)****TITOLARE DEL CONTO BANCARIO**

NOME:

INDIRIZZO:

.....

COMUNE/CITTÀ: CAP:

STATO: PARTITA IVA:

PERSONA DI CONTATTO:

TELEFONO: FAX:

E-MAIL:

BANCA

NOME DELLA BANCA:

INDIRIZZO:

.....

COMUNE/CITTÀ: CAP:

CONTO BANCARIO:

IBAN:

BIC/SWIFT:

Osservazioni:

1.3 ALTRI FINANZIAMENTI COMUNITARI

Domande di sovvenzione/prestito od offerte di servizi presentate (o da presentare) alle istituzioni europee nell'esercizio per il quale è richiesta la sovvenzione:

Specificare per ogni sovvenzione, contratto o prestito:

(ripetere il numero di volte necessario)

Programma comunitario in questione (se del caso):

Titolo dell'operazione:

Istituzione comunitaria che deciderà in merito alla concessione:

Durata prevista dell'operazione:

Valore stimato della sovvenzione, del contratto o del prestito:

NB: Il richiedente è tenuto a informare senza indugio il Parlamento europeo in merito a ogni richiesta di finanziamento o ad ogni finanziamento approvati DOPO la presentazione della presente domanda di sovvenzione.

SEZIONE II: Descrizione del programma di lavoro

2.1. Descrizione e calendario delle attività dell'organizzazione per cui è richiesta una sovvenzione

SEZIONE III: Dichiarazioni**1. Dichiarazione ⁽⁵⁾**

Il sottoscritto dichiara che:

- **l'organizzazione richiedente non si trova in una delle situazioni previste dall'articolo 93, paragrafo 1 e dall'articolo 94 del regolamento finanziario delle Comunità europee ⁽⁶⁾,**
- **l'organizzazione richiedente dispone delle capacità finanziarie ed organizzative per realizzare il programma di lavoro descritto nel modulo di domanda,**
- **l'organizzazione richiedente si conformerà e si assoggetterà a tali condizioni di base e coopererà senza riserve con il Parlamento europeo nella supervisione di tali attività,**
- **le informazioni fornite nella presente domanda e nei suoi allegati sono esatte e nessuna informazione è stata occultata, interamente o parzialmente, al Parlamento europeo.**

Firma autorizzata:

Titolo (Sig.ra, Sig., Prof. ...), cognome e nome:	
Funzione nell'organizzazione che richiede la sovvenzione:	
Luogo/Data:	
Firma:	

⁽⁵⁾ Da compilarsi a cura di ciascun richiedente.

⁽⁶⁾ Articolo 93, paragrafo 1: [...]

- a) i quali siano in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione d'attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e regolamenti nazionali, ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento di tal genere;
- b) nei confronti dei quali sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale;
- c) che, in materia professionale, abbiano commesso un errore grave, accertato con qualsiasi elemento documentabile dalle amministrazioni aggiudicatrici;
- d) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse secondo la legislazione del paese dove sono stabiliti [...] o del paese dove dev'essere eseguito l'appalto;
- e) nei confronti dei quali sia stata emessa una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione ad un'organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita che leda gli interessi finanziari delle Comunità;
- f) i quali siano attualmente soggetti a una sanzione amministrativa di cui all'articolo 96, paragrafo 1.

Articolo 94: [...]

- a) si trovino in situazione di conflitto di interessi;
- b) si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice ai fini della partecipazione all'appalto o che non abbiano fornito tali informazioni.

2. Dichiarazione ⁽⁷⁾

I sottoscritti dichiarano che:

- **la fondazione politica a livello europeo è dal GG/MM/AAAA un'organizzazione affiliata al partito politico a livello europeo,**
- **la fondazione politica a livello europeo, attraverso le proprie attività, nel rispetto degli obiettivi e dei valori fondamentali perseguiti dall'Unione europea, sostiene ed integra gli obiettivi di tale partito a livello europeo,**
- **esiste un adeguato livello di separazione tra la gestione quotidiana e le strutture direttive della fondazione politica a livello europeo, da una parte, e il partito politico a livello europeo al quale essa è affiliata, dall'altra.**

Firma autorizzata (partito):

Titolo (Sig.ra, Sig., Prof. ...), cognome e nome:	
Denominazione del partito politico a livello europeo:	
Funzione nel partito politico a livello europeo:	
Luogo/Data:	
Firma:	

Firma autorizzata (fondazione):

Titolo (Sig.ra, Sig., Prof. ...), cognome e nome:	
Funzione nella fondazione politica a livello europeo:	
Luogo/Data:	
Firma:	

⁽⁷⁾ Da compilarsi solo qualora si presenti una domanda di sovvenzioni per fondazioni politiche a livello europeo.

La presente dichiarazione serve a comprovare il rispetto dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento. Essa non impegna la responsabilità del partito politico a livello europeo in caso di reclamo presentato alla fondazione politica a livello europeo.

ALLEGATO 2a

PARTITI



ΕΒΡΟΠΕΪΣΚΙ ΠΑΡΛΑΜΕΝΤ ΠΑΡΛΑΜΕΝΤΟ ΕΥΡΩΠΕΟ ΕΥΡΩΠΣΚΪ ΠΑΡΛΑΜΕΝΤ ΕΥΡΩΠΑ-ΠΑΡΛΑΜΕΝΤΕΤ
 EUROPAĪSCHES PARLAMENT EUROOPA PARLAMENT ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ EUROPEAN PARLIAMENT
 PARLEMENT EUROPÉEN PARLAIMINT NA HEORPA PARLAMENTO EUROPEO EIROPAS PARLAMENTS
 EUROPOS PARLAMENTAS EUROPAI PARLAMENT IL-PARLAMENT EWROPEW EUROPEES PARLEMENT
 PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENTO EUROPEU PARLAMENTUL EUROPEAN
 EURÓPSKY PARLAMENT EVROPSKI PARLAMENT EUROOPAN PARLAMENTTI EUROPAPARLAMENTET

DIREZIONE GENERALE DELLE FINANZE

CONVENZIONE DI SOVVENZIONE AL FUNZIONAMENTO

NUMERO:

Tra il Parlamento europeo, il cui Segretariato generale ha sede nel Plateau du Kirchberg, L-2929 Luxembourg, di seguito «il Parlamento europeo», rappresentato per la firma della presente convenzione da [cognome/nome/funzione],

da una parte,

e

.....
[denominazione ufficiale completa del beneficiario]

.....
[forma giuridica ufficiale]

.....
[numero di registrazione]

.....
[indirizzo ufficiale completo]

.....
[partita IVA]

di seguito «il beneficiario», rappresentato per la firma della presente convenzione da:,
 dall'altra,

SI CONVENGONO

le **condizioni particolari**, le **condizioni generali** nonché gli **allegati** seguenti:

Allegato I Programma di lavoro del beneficiario

Allegato II Bilancio di previsione di funzionamento del beneficiario

che formano parte integrante della presente convenzione («la convenzione»).

Le disposizioni di cui alle condizioni particolari prevalgono su quelle delle altre parti della convenzione.

Le disposizioni di cui alle condizioni generali prevalgono su quelle degli allegati.

I — CONDIZIONI PARTICOLARI

ARTICOLO I.1 — OGGETTO

- I.1.1. Conformemente al regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo ⁽¹⁾ e alla decisione dell'Ufficio di presidenza del 29 marzo 2004 che definisce le modalità di applicazione del suddetto regolamento ⁽²⁾, il Parlamento europeo ha deciso di sovvenzionare, alle condizioni figuranti nelle condizioni particolari, nelle condizioni generali e negli allegati della presente convenzione, che il beneficiario dichiara di conoscere e accettare, il programma annuale di attività del beneficiario che corrisponde al perseguimento delle sue attività e obiettivi statutari per l'esercizio AAAAA.
- I.1.2. Il beneficiario si impegna a fare tutto quanto in suo potere per realizzare, sotto la propria responsabilità, il suo programma di lavoro quale figura descritto nell'allegato I. Il beneficiario si impegna altresì a rispettare, nel suo programma e con la sua azione, i principi su cui si basa l'Unione europea, cioè i principi di libertà, di democrazia, di rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché dello Stato di diritto.

ARTICOLO I.2 — DURATA

- I.2.1. La convenzione entra in vigore alla data della firma apposta dall'ultima delle due parti contraenti della convenzione.
- I.2.2. Il periodo di ammissibilità delle spese al finanziamento da parte del Parlamento europeo copre il periodo intercorrente dal GG/MM/AA al GG/MM/AA.

ARTICOLO I.3 — FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA DI LAVORO

- I.3.1. L'importo complessivo delle spese ammissibili al finanziamento da parte del Parlamento europeo è stimato in [...] EUR, conformemente al bilancio di previsione di funzionamento del beneficiario figurante nell'allegato II. Tale bilancio di previsione di funzionamento deve essere in pareggio e fornire l'insieme delle spese e delle entrate di funzionamento stimate dal beneficiario per il periodo considerato, distinguendo le spese ammissibili da quelle non ammissibili al finanziamento da parte del Parlamento europeo, conformemente alle definizioni delle spese figuranti all'articolo II.12.
- I.3.2. Il Parlamento europeo prende a suo carico l'importo massimo di [...] EUR, equivalente a [...] % dell'importo complessivo stimato delle spese ammissibili, quale figura nel paragrafo 1. La determinazione della sovvenzione finale è effettuata conformemente alle disposizioni di cui all'articolo II.15, fatto salvo l'articolo II.17.

All'atto della determinazione della sovvenzione finale, la partecipazione del Parlamento europeo è limitata all'importo massimo della sovvenzione fissato all'articolo I.3, paragrafo 2, della convenzione e non può in nessun caso superare l'85 % delle spese reali ammissibili. Gli importi e le fonti di altri finanziamenti esterni sono menzionati nel bilancio di previsione di cui al paragrafo 1.

- I.3.3. In deroga all'articolo II.11, all'atto della realizzazione del programma di lavoro, il beneficiario può procedere a un adeguamento del proprio bilancio di previsione mediante trasferimenti tra rubriche di spese ammissibili, a condizione che tale adeguamento delle spese non riguardi la realizzazione del programma di lavoro e nel rispetto dell'importo complessivo delle spese ammissibili menzionato al paragrafo 1. Egli ne informa il Parlamento europeo per iscritto.

ARTICOLO I.4 — MODALITÀ DI PAGAMENTO

In funzione del programma di lavoro e del calendario di previsione di pagamento delle spese ammissibili alla sovvenzione, i versamenti della sovvenzione avverranno secondo il calendario e le modalità seguenti.

I.4.1. Prefinanziamento

Un prefinanziamento dell'importo di [...] EUR, che rappresenta l'80 % dell'importo menzionato all'articolo I.3, paragrafo 2, sarà versato al beneficiario nei quindici giorni successivi alla data in cui l'ultima delle parti ha firmato la convenzione.

⁽¹⁾ GU L 297 del 15.11.2003, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 155 del 12.6.2004, pag. 1.

I.4.2. Liquidazione del saldo

La domanda di liquidazione del saldo è presentata entro il 15 maggio e al più tardi entro il 30 giugno dell'esercizio successivo e deve essere corredata di una relazione finale sulla realizzazione del programma di lavoro, di un conteggio finanziario finale delle spese ammissibili realmente sostenute, secondo la struttura del bilancio di previsione, nonché di uno stato ricapitolativo completo delle entrate e delle spese corrispondenti ai conti del beneficiario nel periodo di ammissibilità coperto dalla convenzione, che precisi l'importo dell'eccedenza che il beneficiario ha riportato all'esercizio finanziario successivo e l'importo che deve essere accantonato nella riserva finanziaria, e di una relazione di revisione contabile esterna dei conti del beneficiario effettuata da un organismo o un esperto indipendente abilitato secondo la legislazione nazionale a effettuare compiti di controllo dei conti. Il Parlamento europeo dispone di un termine di due mesi per approvare o respingere la relazione di attività o chiedere qualsiasi documento giustificativo o informazione complementare, conformemente alla procedura menzionata all'articolo II.13, paragrafo 2. Se del caso, il beneficiario dispone di un termine di 15 giorni per presentare i complementi d'informazione o una nuova relazione.

Nei 30 giorni successivi all'approvazione da parte del Parlamento europeo della relazione di attività che correda la domanda di pagamento del saldo, il saldo della sovvenzione determinata conformemente alle disposizioni dell'articolo II.15 è versato al beneficiario o, se del caso, si procederà al recupero delle somme percepite in più. Detto termine di pagamento può essere sospeso dal Parlamento europeo conformemente alla procedura menzionata all'articolo II.14, paragrafo 2.

ARTICOLO I.5 — CONTO BANCARIO

I pagamenti sono effettuati su un conto bancario o su un sottoconto bancario del beneficiario espresso in euro, i cui estremi figurano qui riprodotti:

Nome della banca:

Indirizzo dell'agenzia bancaria:

Denominazione esatta del titolare del conto:

Numero di conto completo (compresi i codici bancari):

IBAN:

BIC/SWIFT:

Detto conto o sottoconto deve consentire l'identificazione dei fondi versati dal Parlamento europeo ed essere riservato esclusivamente al ricevimento dei fondi versati dal Parlamento europeo per la realizzazione del programma di lavoro sovvenzionato. Allorché i fondi versati su tale conto facciano maturare interessi o fruiscono di vantaggi equivalenti in base alla legge dello Stato sul cui territorio detto conto è aperto, tali interessi o altri vantaggi sono recuperati dal Parlamento europeo alle condizioni previste all'articolo II.14, paragrafo 4, qualora siano stati generati da versamenti di prefinanziamento.

ARTICOLO I.6 — DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI

Qualsiasi comunicazione effettuata nell'ambito della presente convenzione deve rivestire forma scritta e menzionare il numero della convenzione. Essa deve essere inviata ai seguenti indirizzi:

Per il Parlamento europeo:

Parlamento europeo
Il Presidente
c/o Direttore generale delle Finanze
Ufficio SCH 05B031
L-2929 Lussemburgo

La corrispondenza ordinaria si considera ricevuta dal Parlamento europeo alla data in cui viene formalmente registrata dal servizio del corriere del Parlamento europeo.

Per il beneficiario:

Sig./Sig.ra

.....
[qualifica]

.....
[denominazione ufficiale dell'organismo beneficiario]

.....
[indirizzo ufficiale completo]

ARTICOLO I.7 — LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

La sovvenzione è disciplinata dalle disposizioni della convenzione, dalle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽³⁾ (di seguito «regolamento finanziario») e dalle sue modalità di attuazione, nonché dal regolamento (CE) n. 2004/2003, come pure dalla decisione dell'Ufficio di presidenza del 29 marzo 2004 che definisce le modalità di attuazione di quest'ultimo regolamento.

In via sussidiaria, per qualsiasi questione non disciplinata dalle disposizioni di cui sopra, è applicabile la legge lussemburghese.

La decisione del Parlamento europeo riguardante l'applicazione delle disposizioni della convenzione nonché le modalità di attuazione della convenzione possono formare oggetto di un ricorso del beneficiario presso il Tribunale di primo grado delle Comunità europee e, in caso di appello, presso la Corte di giustizia delle Comunità europee.

ARTICOLO I.8 — PROTEZIONE DEI DATI

Qualsiasi dato di carattere personale figurante nella convenzione è trattato conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ⁽⁴⁾. Tali dati sono trattati unicamente nell'ambito dell'esecuzione e del controllo della convenzione da parte della direzione generale delle Finanze del Parlamento europeo, fatta salva la loro eventuale comunicazione agli organi responsabili delle mansioni di controllo e revisione contabile conformemente alla legislazione comunitaria.

Il beneficiario può, su domanda scritta, ottenere la comunicazione di tali dati personali e correggere qualsiasi dato erraneo o incompleto. Per qualsiasi informazione relativa al trattamento dei suoi dati personali, il beneficiario può rivolgersi alla direzione generale delle Finanze del Parlamento europeo e all'Unità per la protezione dei dati personali in seno al Parlamento europeo. Per quanto riguarda il trattamento dei suoi dati personali, il beneficiario può presentare ricorso in qualsiasi momento presso il garante europeo della protezione dei dati.

⁽³⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

II — CONDIZIONI GENERALI

PARTE A: DISPOSIZIONI GIURIDICHE E AMMINISTRATIVE

ARTICOLO II.1 — RESPONSABILITÀ

- II.1.1. Il beneficiario è l'unico responsabile del rispetto di tutti gli obblighi legali che gli incombono.
- II.1.2. Il Parlamento europeo non può in nessun caso e a nessun titolo essere considerato responsabile in caso di reclamo nell'ambito della convenzione per quanto riguarda qualsiasi danno causato all'atto della realizzazione del programma di lavoro. Di conseguenza, nessuna richiesta di indennizzo o di rimborso che accompagni tale reclamo sarà ammessa dal Parlamento europeo.
- II.1.3. Salvo casi di forza maggiore, il beneficiario è tenuto a risarcire qualsiasi danno causato al Parlamento europeo per effetto della realizzazione o della cattiva realizzazione del programma di lavoro.
- II.1.4. Il beneficiario è l'unico responsabile nei confronti dei terzi, anche per quanto riguarda i danni di qualsiasi natura loro causati all'atto della realizzazione del programma di lavoro.

ARTICOLO II.2 — CONFLITTO DI INTERESSI

In applicazione dell'articolo 52 del regolamento finanziario, il beneficiario si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per prevenire qualsiasi rischio di conflitto di interessi che potrebbe influire sull'esecuzione imparziale e obiettiva della convenzione.

ARTICOLO II.3 — RISERVATEZZA

Il Parlamento europeo e il beneficiario si impegnano a preservare la riservatezza di qualsiasi documento, informazione o altro materiale avente un nesso diretto con l'oggetto della convenzione debitamente qualificati come riservati e la cui divulgazione potrebbe causare un danno all'altra parte. Le parti restano vincolate da detto obbligo al di là del periodo coperto dal finanziamento comunitario.

ARTICOLO II.4 — PUBBLICITÀ

- II.4.1. Salvo domanda contraria del Parlamento europeo, qualsiasi comunicazione o pubblicazione del beneficiario riguardante la realizzazione del programma di lavoro, comprese quelle diffuse al momento di una conferenza o seminario, deve menzionare di attenersi a un'azione che forma oggetto di un sostegno finanziario da parte del Parlamento europeo.

Qualsivoglia comunicazione o pubblicazione del beneficiario, sotto qualsiasi forma o mediante qualunque supporto, deve menzionare che essa impegna solo il suo autore e che il Parlamento europeo non è responsabile dell'uso che potrebbe essere fatto delle informazioni contenute in detta comunicazione o pubblicazione.

- II.4.2. Il beneficiario autorizza il Parlamento europeo a pubblicare, sotto qualsiasi forma o mediante qualunque supporto, compreso Internet, le seguenti informazioni:

- nome e indirizzo del beneficiario,
- oggetto della sovvenzione,
- importo concesso e tasso di finanziamento rispetto al bilancio di previsione di funzionamento complessivo del beneficiario,
- importo finale della sovvenzione,
- assistenza tecnica fornita dal Parlamento europeo.

ARTICOLO II.5 — VALUTAZIONE

Allorché una valutazione intermedia o finale dell'impatto della sovvenzione rispetto gli obiettivi del regolamento (CE) n. 2004/2003 venga intrapresa dal Parlamento europeo, il beneficiario si impegna a mettere a disposizione del Parlamento europeo e/o delle persone da questo incaricate qualsiasi documento o informazione di natura tale da permettere che detta valutazione venga portata a buon fine e a conferire loro i diritti di accesso previsti all'articolo II.17.

ARTICOLO II.6 — FORZA MAGGIORE

- II.6.1. Per forza maggiore si intende qualsiasi situazione o evento imprevedibile ed eccezionale, indipendente dalla volontà delle parti contraenti la convenzione e non imputabile a loro colpa o negligenza, che impedisca ad una delle parti della convenzione di eseguire uno dei propri obblighi convenzionali e a cui non si sia potuto ovviare nonostante ogni diligenza impiegata. I difetti o ritardi di messa a disposizione di attrezzature o materiale (nella misura in cui non risultano da casi di forza maggiore), le vertenze di lavoro, gli scioperi o le difficoltà finanziarie non possono essere invocati come caso di forza maggiore dalla parte in difetto di esecuzione.
- II.6.2. Se una delle parti contraenti la convenzione deve far fronte a un caso di forza maggiore, ne avverte senza indugio l'altra parte con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o equivalenti, precisando la natura, la durata probabile e gli effetti prevedibili di tale evento.
- II.6.3. Nessuna delle parti sarà considerata inadempiente a uno degli obblighi convenzionali se ne è impedita da un caso di forza maggiore. Le parti contraenti la convenzione prendono qualsiasi provvedimento atto a minimizzare gli eventuali danni derivanti da un caso di forza maggiore.

ARTICOLO II.7 — AGGIUDICAZIONE DI APPALTI

Allorché il beneficiario deve concludere un appalto per soddisfare le esigenze di realizzazione del programma di lavoro e tale da generare spese ammissibili per il bilancio di funzionamento, egli è tenuto ad aprire una gara tra i potenziali candidati e ad assegnare l'appalto all'offerta economicamente più vantaggiosa, vale a dire quella che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo, nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento dei potenziali contraenti, vigilando a che non vi sia conflitto di interessi.

Il beneficiario resta l'unico responsabile della realizzazione del programma di lavoro e del rispetto delle disposizioni della convenzione. Egli si impegna a prendere le disposizioni necessarie affinché l'aggiudicatario dell'appalto rinunci a far valere i suoi diritti nei confronti del Parlamento europeo a titolo della convenzione.

ARTICOLO II.8 — CESSIONE

I crediti detenuti dal Parlamento europeo non possono essere ceduti.

In via d'eccezione, nei casi debitamente giustificati, il Parlamento europeo potrà autorizzare che la totalità o parte della convenzione e dei pagamenti che ne derivano possa essere ceduta a terzi a seguito di una domanda scritta motivata presentata dal beneficiario a tal fine. Il Parlamento europeo deve notificare il suo eventuale accordo scritto prima della cessione prevista. In assenza dell'accordo di cui sopra o in caso di mancato rispetto delle condizioni di cui è corredato, la cessione non è opponibile al Parlamento europeo e non avrà alcun effetto nei suoi confronti.

In nessun caso un tale trasferimento può liberare il beneficiario dei suoi obblighi nei confronti del Parlamento europeo.

ARTICOLO II.9 — RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE**II.9.1. Da parte del beneficiario**

Il beneficiario può rinunciare alla sovvenzione e porre termine alla convenzione in qualsiasi momento con un preavviso di 30 giorni, senza essere tenuto a un indennizzo qualsiasi a tale titolo.

II.9.2. Da parte del Parlamento europeo

Il Parlamento europeo può decidere di porre termine alla convenzione, senza alcun indennizzo da parte sua, nelle circostanze seguenti:

- a) allorché il beneficiario non soddisfi più le condizioni di finanziamento quali definite agli articoli 3, 6 e 7 del regolamento (CE) n. 2004/2003;
- b) allorché un cambiamento di ordine giuridico, finanziario, tecnico, organizzativo o di controllo del beneficiario sia suscettibile di incidere sulla convenzione in maniera sostanziale o di rimettere in questione la decisione di concessione della sovvenzione;

- c) allorché il beneficiario non esegua uno degli obblighi sostanziali che gli incombono conformemente alle disposizioni della convenzione, compresi i suoi allegati;
- d) in caso di forza maggiore, notificata conformemente all'articolo II.6;
- e) allorché il beneficiario sia dichiarato in stato di fallimento o formi oggetto di una procedura di messa in liquidazione o qualsiasi altra procedura analoga;
- f) allorché il beneficiario fornisca false dichiarazioni o rapporti non conformi alla realtà per ottenere la sovvenzione prevista nella convenzione;
- g) allorché il beneficiario abbia, intenzionalmente o per negligenza, commesso un'irregolarità sostanziale nell'esecuzione della convenzione, nonché in caso di frode, corruzione o qualsiasi altra attività illegale da parte del beneficiario lesiva degli interessi finanziari delle Comunità europee. Costituisce irregolarità sostanziale qualsiasi violazione di una disposizione convenzionale o regolamentare risultante da un atto o da un'omissione operata dal beneficiario che ha o avrebbe per effetto quello di recare nocimento al bilancio comunitario;
- h) allorché il beneficiario sia ritenuto responsabile di un illecito imputabile alla sua condotta professionale in forza di una sentenza passata in giudicato oppure allorché abbia commesso una colpa professionale grave accertata con elementi giustificati.

II.9.3. Modalità di risoluzione

La procedura è avviata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o equivalenti.

Nei casi di cui alle lettere a), b), c) ed e) del paragrafo 2, il beneficiario dispone di un termine di 30 giorni per comunicare le sue osservazioni e prendere le misure necessarie per, eventualmente, assicurare la continuità del rispetto dei suoi obblighi convenzionali. In mancanza di accettazione di tali osservazioni confermata con accordo scritto dal Parlamento europeo entro i 30 giorni successivi al ricevimento delle dette osservazioni, la procedura è mantenuta.

Allorché vi sia un preavviso, la risoluzione è effettiva alla scadenza del periodo di preavviso, che decorre a far data dal ricevimento della decisione del Parlamento europeo di porre fine alla convenzione.

In mancanza di preavviso nelle fattispecie di cui alle lettere d), f), g) e h) del paragrafo 2, la risoluzione è effettiva a far data dal giorno successivo a quello di ricevimento della decisione del Parlamento europeo di porre fine alla convenzione.

II.9.4. Effetti della risoluzione

In caso di risoluzione, i pagamenti del Parlamento europeo sono limitati alle spese ammissibili effettivamente sostenute dal beneficiario alla data effettiva della risoluzione nel rispetto delle disposizioni dell'articolo II.15. Le spese connesse agli impegni in corso ma destinati ad essere eseguiti dopo la risoluzione non sono prese in considerazione. Il beneficiario dispone di un termine di 60 giorni a partire dalla data di effetto della risoluzione della convenzione notificata dal Parlamento europeo per produrre una domanda di pagamento finale conformemente alle disposizioni dell'articolo II.13, paragrafo 2. In mancanza di ricevimento di tale domanda di pagamento finale nel termine impartito, il Parlamento europeo non procede al rimborso delle spese sostenute dal beneficiario fino alla data di risoluzione e recupera eventualmente qualsiasi importo la cui utilizzazione non sia giustificata dalle relazioni di attività o dalle relazioni finanziarie approvate dal Parlamento europeo.

In via d'eccezione, alla scadenza del preavviso di cui al paragrafo 3, allorché il Parlamento europeo pone fine alla convenzione a motivo del fatto che il beneficiario non ha prodotto la relazione finale sulla realizzazione del programma di lavoro o il conteggio finanziario finale delle spese ammissibili realmente sostenute nel termine di cui all'articolo I.4, paragrafo 2 e non ha assolto tale obbligo nei due mesi successivi al richiamo scritto notificato a tal fine del Parlamento europeo con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o equivalenti, il Parlamento europeo non procede al rimborso delle spese sostenute dal beneficiario fino alla data finale del periodo di ammissibilità al finanziamento comunitario e recupera, eventualmente, qualsiasi importo la cui utilizzazione non sia giustificata dalle relazioni d'attività e dalle relazioni finanziarie approvate dal Parlamento europeo.

In via d'eccezione, in caso di risoluzione da parte del Parlamento europeo per i motivi esposti alle lettere f), g) o h) del paragrafo 2, il Parlamento europeo può esigere il rimborso parziale o totale delle somme già versate a titolo della convenzione sulla base di relazioni d'attività e di relazioni finanziarie approvati dal Parlamento europeo, proporzionalmente alla gravità degli inadempimenti ascritti e dopo aver messo il beneficiario in condizione di presentare le sue osservazioni.

II.9.5. Altri motivi di risoluzione

Se il Parlamento europeo constata che una delle condizioni di cui all'articolo 3, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 2004/2003 non è più soddisfatta da un partito politico a livello europeo, il beneficiario in questione, avendo di conseguenza perduto tale titolo, è escluso dal finanziamento ai sensi del presente regolamento.

ARTICOLO II.10 — SANZIONI FINANZIARIE REGOLAMENTARI

In virtù del regolamento finanziario, qualsiasi beneficiario dichiarato in difetto grave di esecuzione dei suoi obblighi convenzionali è passibile di sanzioni finanziarie variabili dal 2 al 10 % del valore della sovvenzione in questione, fatto salvo il principio di proporzionalità. Tale tasso può essere portato dal 4 al 20 % in caso di recidiva nei cinque anni successivi al primo inadempimento. L'eventuale decisione del Parlamento europeo di applicare dette sanzioni finanziarie sarà notificata al beneficiario per iscritto.

ARTICOLO II.11 — CLAUSOLE AGGIUNTIVE

- II.11.1. Qualsiasi modificazione della convenzione deve formare oggetto di una clausola aggiuntiva scritta. Nessun accordo verbale può vincolare le parti a tal fine.
- II.11.2. La clausola aggiuntiva non può avere per oggetto o per effetto di apportare alla convenzione modifiche sostanziali suscettibili di rimettere in causa la decisione di attribuzione della sovvenzione né di violare la parità di trattamento tra i richiedenti la sovvenzione.
- II.11.3. Allorché la domanda di modifica provenga dal beneficiario, quest'ultimo deve indirizzarla al Parlamento europeo in tempo utile prima della data d'effetto prevista e, in ogni caso, un mese prima della data finale di ammissibilità al finanziamento comunitario, salvo nei casi debitamente giustificati dal beneficiario e accettati dal Parlamento europeo.

PARTE B: DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ARTICOLO II.12 — SPESE AMMISSIBILI

- II.12.1. Per poter essere considerate spese ammissibili al finanziamento comunitario, le spese devono rispondere ai seguenti criteri generali:
- avere un nesso diretto con l'oggetto della convenzione ed essere previste nel bilancio di previsione allegato alla convenzione,
 - essere necessarie per la realizzazione del programma di lavoro che forma oggetto della convenzione,
 - essere ragionevoli e giustificate e rispondere ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare quelli di economia e di rapporto costo/efficacia,
 - essere generate durante il periodo di ammissibilità delle spese al finanziamento comunitario quale definito all'articolo I.2, paragrafo 2, della convenzione, ad eccezione dei costi connessi con le relazioni finali e i certificati relativi ai rendiconti finanziari e ai conti che ne sono alla base,
 - venire effettivamente sostenute dal beneficiario, essere registrate nella contabilità del beneficiario conformemente ai principi contabili che gli sono applicabili e avere formato oggetto delle dichiarazioni prescritte dalle leggi fiscali e sociali applicabili,
 - essere identificabili e controllabili.

Le procedure di contabilità e di controllo interno del beneficiario devono permettere una riconciliazione diretta delle spese e delle entrate dichiarate a titolo del programma di lavoro con gli stati contabili e i documenti giustificativi corrispondenti.

II.12.2. Sono in particolare ammissibili le spese di funzionamento seguenti, sempreché rispondano ai criteri definiti al paragrafo precedente:

- le spese amministrative, le spese connesse al sostegno tecnico, alle riunioni, alla ricerca, alle manifestazioni transfrontaliere, agli studi, all'informazione e alle pubblicazioni,
- le spese di personale, corrispondenti alle retribuzioni reali aumentate degli oneri sociali e degli altri costi legali che rientrano nella retribuzione, sempreché non eccedano i tassi medi corrispondenti alla politica abitualmente seguita dal beneficiario in materia retributiva,
- le spese di viaggio e di soggiorno del personale, sempreché siano corrispondenti alle prassi abitualmente seguite dal beneficiario in materia di spese di trasferta,
- i costi di acquisto di attrezzature, sempreché i beni interessati siano destinati direttamente alla realizzazione del programma di lavoro e valutati e ammortizzati conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2004/2003. Solo la quota ammortizzabile del bene corrispondente al periodo di ammissibilità al finanziamento comunitario coperto dalla convenzione può essere presa in considerazione dal Parlamento europeo, salvo se la natura e/o l'utilizzo del bene giustificano una presa a carico differente da parte del Parlamento europeo,
- i costi dei materiali di consumo e delle forniture,
- i costi derivanti da altri contratti stipulati dal beneficiario per le esigenze di realizzazione del programma di lavoro, sempreché le condizioni previste all'articolo II.7 vengano rispettate,
- i costi derivanti direttamente da esigenze imposte dalla convenzione (in particolare i costi di revisione contabile), comprese eventualmente le spese connesse a servizi finanziari (in particolare i costi delle garanzie finanziarie).

II.12.3. Sono considerate **non ammissibili**:

- gli aumenti di capitale e la remunerazione del capitale,
- i debiti e gli oneri derivanti dal debito,
- le provvigioni,
- gli interessi debitori,
- i crediti dubbi,
- le perdite di cambio,
- l'IVA, eccetto nel caso in cui il beneficiario dimostri di non poterla recuperare,
- le spese dichiarate e prese a carico nell'ambito di un'azione specifica che dà luogo a una sovvenzione comunitaria,
- le spese smisurate o sconsiderate.

II.12.4. Il Parlamento europeo può accettare, in casi debitamente giustificati, che il cofinanziamento di azioni specifiche del programma di lavoro di cui all'articolo I.3, paragrafo 2, sia costituito in parte da conferimenti in natura. In tal caso, la valorizzazione di tali conferimenti non deve eccedere:

- o i costi realmente sostenuti e debitamente giustificati da documenti contabili dei terzi che hanno effettuato detti conferimenti al beneficiario a titolo gratuito, ma se ne assumono i costi corrispondenti,
- o i costi generalmente accettati sul mercato considerato per il tipo di conferimento in questione qualora i costi non siano coperti.

Sono esclusi da tale possibilità i conferimenti di tipo immobiliare.

Nel caso di cofinanziamento in natura, i conferimenti così valorizzati figurano per lo stesso importo nelle spese di realizzazione del programma di lavoro in quanto spese ammissibili e nelle entrate del programma di lavoro in quanto cofinanziamento in natura. Il beneficiario si impegna a disporre di detti conferimenti alle condizioni previste dalla convenzione.

ARTICOLO II.13 — PAGAMENTI

I pagamenti sono effettuati conformemente all'articolo I.4.

II.13.1. Prefinanziamento

Il prefinanziamento è destinato a fornire un fondo di tesoreria al beneficiario. Il prefinanziamento non può essere superiore all'80 % dell'importo complessivo della sovvenzione di cui all'articolo I.3, paragrafo 2.

II.13.2. Pagamento del saldo della sovvenzione

La liquidazione del saldo interviene dopo la fine del periodo di ammissibilità del finanziamento comunitario sulla base delle spese realmente sostenute dal beneficiario per la realizzazione del programma di lavoro. Allorché l'importo complessivo dei pagamenti precedenti sia superiore all'importo della sovvenzione globale determinata, il Parlamento europeo procede al recupero dei pagamenti indebiti.

Entro il 15 maggio e al più tardi entro il 30 giugno successivi alla fine dell'esercizio finanziario, il beneficiario deve presentare i seguenti documenti per consentire la liquidazione del saldo:

- una relazione finale sulla realizzazione del programma di lavoro,
- un conteggio finanziario finale delle spese ammissibili realmente sostenute, secondo la struttura del bilancio di previsione,
- uno stato ricapitolativo completo delle entrate e delle spese corrispondenti ai conti del beneficiario per il periodo di ammissibilità coperto dalla convenzione, che precisi l'importo dell'eccedenza che il beneficiario ha riportato all'esercizio finanziario successivo nonché l'importo che deve essere accantonato per la riserva finanziaria,
- un rapporto di revisione contabile esterna dei conti del beneficiario effettuato da un organismo o un esperto indipendente abilitato secondo la legislazione nazionale a effettuare mansioni di controllo dei conti.

La revisione contabile esterna mira a certificare che:

- i resoconti finanziari sono stati redatti in conformità della legislazione nazionale applicabile al beneficiario, non contengono errori sostanziali e presentano un quadro fedele della situazione finanziaria e dei risultati operativi,
- i documenti finanziari presentati dal beneficiario al Parlamento europeo sono conformi alle disposizioni finanziarie della convenzione di sovvenzione,
- le spese dichiarate sono reali,
- le entrate dichiarate sono esaustive,
- sono stati rispettati gli obblighi derivanti dagli articoli 6, 7, 8 e dall'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2004/2003,
- le eventuali eccedenze riportate all'esercizio finanziario successivo sono state utilizzate nel primo trimestre dell'esercizio, in conformità dell'articolo 6 *bis*,
- gli obblighi derivanti dall'articolo 109, paragrafo 4, del regolamento finanziario sono stati rispettati.

Al ricevimento dei documenti di cui al secondo comma ed entro il termine di due mesi, l'Ufficio di presidenza, su proposta del segretario generale e, nell'ipotesi di una decisione negativa, dopo aver inteso i rappresentanti del beneficiario interessato, approva la relazione finale sulla realizzazione del programma di lavoro e il conteggio finanziario finale.

L'Ufficio di presidenza e, nel quadro della preparazione della decisione dell'Ufficio di presidenza, anche il segretario generale, possono chiedere al beneficiario i documenti giustificativi o qualsiasi complemento d'informazione che riterranno necessari per consentire l'accettazione della relazione finale e del conteggio finanziario finale. Il beneficiario dispone di 15 giorni per presentare i documenti giustificativi richiesti.

L'Ufficio di presidenza, dopo aver inteso i rappresentanti del beneficiario interessato, può respingere la relazione finale e il conteggio finale e chiedere la presentazione di una nuova relazione e di un nuovo conteggio. Il beneficiario dispone di 15 giorni per presentare una nuova relazione e un nuovo conteggio.

In mancanza di reazione scritta da parte del Parlamento nel termine di due mesi, la relazione finale e il conteggio finanziario finale sono considerati accettati.

Le richieste di informazioni complementari o di una nuova relazione sono notificate al beneficiario per iscritto. Il beneficiario dispone del termine di 15 giorni previsto al citato articolo I.4 per presentare le informazioni o i nuovi documenti richiesti.

In caso di richiesta di informazioni complementari, il termine di esame è prorogato del termine per l'ottenimento di tali informazioni.

In caso di rigetto e di richiesta di una nuova relazione, quest'ultima è soggetta alla procedura di approvazione descritta al presente articolo.

Nel caso di nuovo rigetto, il Parlamento europeo si riserva la facoltà di porre fine alla convenzione invocando l'articolo II.9, paragrafo 2, lettera c).

ARTICOLO II.14 — DISPOSIZIONI GENERALI SUI PAGAMENTI

II.14.1. I pagamenti sono effettuati dal Parlamento europeo in euro. L'eventuale conversione dei costi reali in euro avverrà sulla base del tasso giornaliero pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o, in mancanza, sulla base del tasso mensile contabile stabilito dal Parlamento europeo e pubblicato nel suo sito Internet, valido per il giorno della redazione dell'ordine di pagamento da parte del Parlamento europeo, salvo specifiche disposizioni previste nelle condizioni particolari della convenzione.

I pagamenti erogati dal Parlamento europeo sono considerati effettuati alla data di addebito del conto del Parlamento europeo.

II.14.2. I termini di pagamento stabiliti all'articolo I.4 possono essere sospesi dal Parlamento europeo in qualsiasi momento previa notifica al beneficiario interessato che la sua domanda di pagamento non può essere onorata o perché non è conforme alle disposizioni convenzionali o perché non sono stati prodotti i documenti giustificativi adeguati, ovvero perché vi è sospetto di non ammissibilità di talune spese figuranti nel conteggio finanziario prodotto, ai fini di verifiche complementari.

Il Parlamento europeo può altresì sospendere i suoi pagamenti in qualsiasi momento nel caso di violazione accertata o presunta da parte del beneficiario delle disposizioni della convenzione, soprattutto in seguito ai risultati delle revisioni contabili e dei controlli previsti all'articolo II.17.

Il Parlamento europeo notifica tale sospensione al beneficiario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o equivalenti. La sospensione prende effetto dalla data di invio della lettera da parte del Parlamento europeo. Il termine di pagamento restante ricomincia a decorrere a partire dalla data di registrazione della domanda di pagamento correttamente redatta, del ricevimento dei documenti giustificativi richiesti o alla fine del periodo di sospensione quale notificato dal Parlamento europeo.

II.14.3. Allo spirare dei termini di pagamento di cui all'articolo I.4 e fatto salvo il paragrafo 2, il beneficiario ha diritto a fruire degli interessi di mora al tasso applicato dalla Banca centrale europea per le sue operazioni principali di rifinanziamento in euro, maggiorato di tre punti e mezzo. Il tasso di riferimento a cui si applica la maggiorazione è il tasso in vigore il primo giorno del mese in cui cade il termine ultimo di pagamento pubblicato nella serie C della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Gli interessi di mora riguardano il periodo trascorso fra il termine ultimo di pagamento, quest'ultimo escluso, e la data di pagamento definita al paragrafo 1, quest'ultima inclusa. Detti interessi non sono considerati un'entrata ai fini della determinazione della sovvenzione finale ai sensi dell'articolo II.15, paragrafo 4. La sospensione dei pagamenti da parte del Parlamento europeo non può essere considerata un ritardo di pagamento.

A titolo di eccezione, quando l'interesse calcolato conformemente alle disposizioni del primo e secondo comma è inferiore o uguale a 200 EUR, esso è versato al beneficiario esclusivamente su richiesta presentata entro due mesi dal ricevimento del pagamento in ritardo.

II.14.4. Il beneficiario notifica al Parlamento europeo l'importo degli interessi o vantaggi equivalenti eventualmente generati dai prefinanziamenti ricevuti dal Parlamento europeo.

Il Parlamento europeo detrae gli interessi maturati da un prefinanziamento superiore a 50 000 EUR, come previsto dall'articolo I.4, dal pagamento del saldo dell'importo dovuto al beneficiario. Gli interessi non sono considerati una ricevuta ai sensi dell'articolo II.15, paragrafo 4.

Qualora i pagamenti di prefinanziamento siano superiori ai 750 000 EUR per convenzione alla fine di ciascun esercizio finanziario, gli interessi sono recuperati per ciascun periodo di riporto. Tenuto conto dei rischi connessi con l'ambiente di gestione e della natura delle azioni finanziate, il Parlamento europeo può recuperare gli interessi maturati da un prefinanziamento inferiore a 750 000 EUR almeno una volta all'anno.

Qualora gli interessi maturati superino il saldo dell'importo dovuto al beneficiario, come indicato all'articolo II.13, paragrafo 2, o siano generati dal prefinanziamento di cui al comma precedente, il Parlamento europeo li recupera conformemente all'articolo II.16.

- II.14.5. Il beneficiario dispone di un termine di due mesi a decorrere dalla data di notifica da parte del Parlamento europeo dell'importo della sovvenzione finale che determina l'importo del pagamento del saldo o dell'ordine di riscossione in applicazione dell'articolo II.15 o, in mancanza, dalla data di ricevimento del pagamento del saldo per chiedere informazioni per iscritto sulla determinazione della sovvenzione finale, motivando le eventuali contestazioni. Decorso tale termine, siffatte domande non saranno più prese in considerazione. Il Parlamento europeo si impegna a rispondere per iscritto nei due mesi successivi a decorrere dalla data di ricevimento della domanda di informazioni, motivando la sua risposta. Tale procedura non preclude la possibilità per il beneficiario di presentare ricorso contro la decisione del Parlamento europeo in applicazione dell'articolo I.7. Conformemente alle disposizioni della legislazione comunitaria vigente in materia, siffatti ricorsi devono essere presentati entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica della decisione al ricorrente o, in mancanza, dal giorno in cui quest'ultimo ne ha avuto conoscenza.

ARTICOLO II.15 — DETERMINAZIONE DELLA SOVVENZIONE FINALE

- II.15.1. Fatte salve le informazioni ottenute successivamente nell'ambito dei controlli e delle revisioni contabili, l'Ufficio di presidenza approva l'importo della sovvenzione finale da concedere al beneficiario sulla base dei documenti di cui all'articolo II.13, paragrafo 2 accettati dall'Ufficio di presidenza dopo aver inteso i rappresentanti del beneficiario interessato che ne hanno fatto domanda.
- II.15.2. In nessun caso l'importo totale versato dal Parlamento europeo al beneficiario può superare l'importo massimo della sovvenzione fissato all'articolo I.3, paragrafo 2, anche se le spese reali ammissibili totali superino l'ammontare complessivo delle spese ammissibili stimate menzionate all'articolo I.3, paragrafo 1.
- II.15.3. Qualora le spese reali ammissibili alla fine del periodo di ammissibilità fossero inferiori al totale delle spese ammissibili stimate, l'eccedenza può essere riportata all'esercizio finanziario successivo, conformemente alle condizioni di cui all'articolo 6 *bis*, paragrafi 1 e 2, della decisione dell'Ufficio di presidenza del 29 marzo 2004. La partecipazione del Parlamento europeo è limitata all'importo massimo della sovvenzione fissato all'articolo I.3, paragrafo 2, e non può in nessun caso superare l'85 % delle spese reali ammissibili.

Il beneficiario ha diritto a cumulare i fondi su un conto di riserva specifica conformemente alle condizioni di cui all'articolo 6 *bis*, paragrafo 3, della decisione del 29 marzo 2004.

Dopo aver esaurito le possibilità offerte dai due precedenti commi, l'importo della sovvenzione finale è determinato conformemente all'articolo II.15, paragrafo 4.

- II.15.4. Il beneficiario accetta che la sovvenzione sia limitata all'importo necessario per equilibrare le entrate e le spese ammissibili del bilancio di funzionamento del beneficiario che ha condotto alla realizzazione del programma di lavoro, come pure che in nessun caso ciò gli procuri un profitto.

Per profitto si intende l'eventuale eccedenza dell'insieme delle entrate di funzionamento reali del beneficiario sull'insieme delle spese di funzionamento reali. Le entrate reali da considerare sono quelle constatate, generate o confermate alla data di redazione della domanda di pagamento del saldo da parte del beneficiario per i finanziamenti estranei alla sovvenzione comunitaria, a cui si aggiunge l'importo della sovvenzione determinata previa applicazione dei principi previsti ai paragrafi 2 e 3. Ai sensi del presente articolo, sono da considerare soltanto le spese di funzionamento reali determinate dagli stati finanziari del beneficiario e corrispondenti alle categorie di spese previste nel bilancio di previsione di cui all'articolo I.3, paragrafo 1, e figuranti nell'allegato II. Le spese non ammissibili sono in ogni caso coperte da risorse non comunitarie.

Qualsiasi eccedenza così determinata dà luogo a una riduzione, a debita concorrenza, dell'importo della sovvenzione.

- II.15.5. Fatta salva la possibilità di porre fine alla convenzione conformemente all'articolo II.9 e senza pregiudizio della facoltà per il Parlamento europeo di applicare le sanzioni di cui all'articolo II.10, il Parlamento europeo può ridurre la sovvenzione inizialmente prevista in caso di mancata esecuzione, cattiva esecuzione, esecuzione parziale o tardiva del programma di lavoro autorizzato, a debita concorrenza della realizzazione effettiva del programma di lavoro alle condizioni previste dalla convenzione.

- II.15.6. Sulla base dell'importo della sovvenzione finale così determinato e dell'importo cumulato dei pagamenti precedentemente effettuati a titolo della convenzione, il Parlamento europeo stabilisce l'importo del pagamento del saldo a concorrenza degli importi ancora dovuti al beneficiario. Allorché l'importo cumulato dei pagamenti precedentemente effettuati supera l'importo della sovvenzione finale, il Parlamento europeo emette un ordine di riscossione per l'importo in eccesso.

ARTICOLO II.16 — RECUPERO

- II.16.1. Allorché taluni importi siano stati indebitamente versati al beneficiario o allorché una procedura di recupero sia giustificata in virtù delle condizioni della convenzione, il beneficiario versa al Parlamento europeo, alle condizioni e alla data di scadenza fissata da quest'ultimo, gli importi in questione.
- II.16.2. In caso di assenza di pagamento da parte del beneficiario alla data di scadenza fissata dal Parlamento europeo, quest'ultimo maggiora le somme dovute con interessi di mora al tasso definito all'articolo II.14, paragrafo 3. Gli interessi di mora riguardano il periodo intercorrente tra la data di scadenza fissata per il pagamento, quest'ultima esclusa, e la data di ricevimento da parte del Parlamento del pagamento integrale delle somme dovute, quest'ultima inclusa.

Qualsiasi pagamento parziale è imputato dapprima sulle spese e interessi di mora e successivamente sul capitale.

- II.16.3. In mancanza di pagamento alla data di scadenza, il recupero delle somme dovute al Parlamento europeo può essere effettuato per compensazione con somme dovute al beneficiario a qualsiasi titolo, informandolo preventivamente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o equivalenti. In circostanze eccezionali, giustificate dalla necessità di salvaguardare gli interessi finanziari delle Comunità, il Parlamento europeo può procedere al recupero per compensazione prima della data prevista del pagamento. L'accordo preventivo del beneficiario non è richiesto. L'accordo preventivo del beneficiario non è richiesto.
- II.16.4. Le spese bancarie causate dal recupero delle somme dovute al Parlamento europeo sono a carico esclusivo del beneficiario.

ARTICOLO II.17 — CONTROLLI E REVISIONI CONTABILI

- II.17.1. Il beneficiario fornisce tutti i dati dettagliati richiesti al Parlamento europeo e a qualsiasi altro organismo esterno incaricato dal Parlamento europeo, affinché quest'ultimo possa assicurarsi della corretta esecuzione del programma di lavoro e delle disposizioni della convenzione.
- II.17.2. Il beneficiario tiene a disposizione del Parlamento europeo l'insieme dei documenti originali, soprattutto contabili, bancari e fiscali o, in casi eccezionali debitamente giustificati, le copie certificate conformi dei documenti originali relativi alla convenzione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo degli importi dovuti di cui all'articolo I.4.
- II.17.3. Il beneficiario agevola la realizzazione da parte del Parlamento europeo, sia direttamente attraverso i suoi agenti sia per il tramite di qualsiasi altro organismo esterno da esso incaricato a tal fine, di una revisione contabile sull'utilizzazione che è stata fatta della sovvenzione. Tali revisioni contabili possono aver luogo durante l'intero periodo di esecuzione della convenzione fino al pagamento del saldo, nonché durante un periodo di cinque anni decorrente dalla data di pagamento del saldo. Se del caso, i risultati di tali revisioni contabili potranno condurre a decisioni di recupero da parte del Parlamento europeo.
- II.17.4. Il beneficiario si impegna a far sì che il personale del Parlamento europeo, nonché le persone esterne incaricate dal Parlamento europeo, abbiano diritto d'accesso appropriato ai locali del beneficiario, nonché a tutte le informazioni necessarie, anche in formato elettronico, per portare a termine dette verifiche.
- II.17.5. In virtù del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini effettuate dall'Ufficio europeo di lotta antifrode (OLAF)⁽⁵⁾, quest'ultimo può altresì effettuare controlli e verifiche in loco secondo le procedure previste dalla legislazione comunitaria per la tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità. Se del caso, i risultati di tali controlli potranno comportare decisioni di recupero da parte del Parlamento europeo.

⁽⁵⁾ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

Il.17.6. La Corte dei conti europea dispone degli stessi diritti, soprattutto quello di accesso, del Parlamento europeo per quanto riguarda i controlli e le revisioni contabili.

FIRME

Per il beneficiario

Per il Parlamento europeo

.....
[cognome/nome/funzione]

.....
[cognome/nome]

.....
[firma]

.....
[firma]

Fatto a
[luogo], [data]

Fatto a
[luogo], [data]

Redatto in duplice copia e in lingua inglese.

Allegato: Struttura analitica del bilancio di previsione di funzionamento

Spese			Entrate		
Spese ammissibili	Bilancio	Effettive		Bilancio	Effettive
A.1: Spese di personale			D.1. Integrazione dell'«accantonamento per coprire le spese ammissibili da sostenere nel primo trimestre dell'esercizio N» ⁽¹⁾		
1. Retribuzioni			D.2. Sovvenzione del Parlamento europeo		
2. Oneri			D.3. Tasse di iscrizione		
3. Formazione professionale			3.1. dei partiti membri		
4. Spese di missione del personale			3.2. dei singoli membri		
5. Altre spese di personale			D.4. Donazioni		
A.2: Spese d'infrastruttura e di gestione			4.1. superiori a 500 EUR		
1. Affitti, oneri e spese di manutenzione			4.2. inferiori a 500 EUR		
2. Spese di installazione, gestione e manutenzione delle attrezzature			D.5. Altre risorse proprie (destinate a coprire le spese ammissibili) (da elencare)		
3. Spese di ammortamento dei beni mobili e immobili					
4. Cancelleria e forniture per ufficio					
5. Affrancatura e telecomunicazioni					
6. Spese di stampa, traduzione e riproduzione					
7. Altre spese d'infrastruttura					
A.3: Spese di funzionamento					
1. Spese di documentazione (quotidiani, agenzie di stampa, basi di dati)					
2. Spese per studi e ricerche					
3. Spese giuridiche					
4. Spese di contabilità e di revisione contabile					
5. Sostegno a favore di organizzazioni affiliate e sovvenzioni a terzi					
6. Spese varie di funzionamento					
A.4: Riunioni e spese di rappresentanza					
1. Spese per riunioni del partito politico					
2. Partecipazione a seminari e conferenze					
3. Spese di rappresentanza					
4. Spese per inviti					
5. Altre spese per riunioni					
A.5: Spese d'informazione e pubblicazione					
1. Spese per pubblicazioni					
2. Creazione e gestione di siti Internet					
3. Spese di pubblicità					
4. Materiale di comunicazione (gadget)					
5. Seminari e mostre					
6. Campagne elettorali ⁽¹⁾					
7. Altre spese d'informazione					
A.6: Spese relative ai conferimenti in natura					
A.7: Dotazione all'«accantonamento per coprire le spese ammissibili da sostenere nel primo trimestre dell'esercizio N+1»⁽¹⁾			D.6. Conferimenti in natura		
A. TOTALE DELLE SPESE AMMISSIBILI					
B.1 Spese non ammissibili			D. ENTRATE (destinate a coprire le spese ammissibili)		
1. Dotazioni ad altri accantonamenti					
2. Oneri finanziari					
3. Perdite di cambio					
4. Crediti dubbi					
5. Altre spese (da precisare)			E.1. Altre risorse proprie aggiuntive (destinate a coprire le spese non ammissibili) (da elencare)		
B. TOTALE DELLE SPESE NON AMMISSIBILI					
C. TOTALE DELLE SPESE			E. ENTRATE (destinate a coprire le spese non ammissibili)		
			F. TOTALE DELLE ENTRATE		
			G. Conto profitti e perdite (F-C)		
H.1. Dotazione di risorse proprie al conto di riserva specifico ⁽¹⁾					
H. Conto profitti e perdite per verificare la conformità alla norma dell'assenza di profitto (G-H.1) ⁽¹⁾					

⁽¹⁾ Non applicabile alle fondazioni politiche a livello europeo.

ALLEGATO 2b

FONDAZIONI



ΕΒΡΟΠΕΪΣΚΙ ΠΑΡΛΑΜΕΝΤ ΠΑΡΛΑΜΕΝΤΟ ΕΥΡΟΠΕΟ ΕΥΡΟΠΣΚΪ ΠΑΡΛΑΜΕΝΤ ΕΥΡΟΠΑ-ΠΑΡΛΑΜΕΝΤΕΤ
 EUROPAISCHES PARLAMENT EUROOPA PARLAMENT ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ EUROPEAN PARLIAMENT
 PARLEMENT EUROPÉEN PARLAIMINT NA HEORPA PARLAMENTO EUROPEO EIROPAS PARLAMENTS
 EUROPOS PARLAMENTAS EUROPAI PARLAMENT IL-PARLAMENT EWROPEW EUROPEES PARLEMENT
 PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENTO EUROPEU PARLAMENTUL EUROPEAN
 EURÓPSKY PARLAMENT EVROPSKI PARLAMENT EUROOPAN PARLAMENTTI EUROPAPARLAMENTET

DIREZIONE GENERALE DELLE FINANZE

CONVENZIONE DI SOVVENZIONE AL FUNZIONAMENTO

Numero:

Tra il Parlamento europeo, il cui Segretariato generale ha sede nel Plateau du Kirchberg, L-2929 Luxembourg, di seguito «il Parlamento europeo», rappresentato per la firma della presente convenzione da [cognome/nome/funzione],

da una parte,

e

.....
[denominazione ufficiale completa del beneficiario].....
[forma giuridica ufficiale].....
[numero di registrazione].....
[indirizzo ufficiale completo].....
[partita IVA]

di seguito «il beneficiario», rappresentato per la firma della presente convenzione da:, dall'altra,

SI CONVENGONO

le **condizioni particolari**, le **condizioni generali** nonché gli **allegati** seguenti:**Allegato I** Programma di lavoro del beneficiario**Allegato II** Bilancio di previsione di funzionamento del beneficiario

che formano parte integrante della presente convenzione («la convenzione»).

Le disposizioni di cui alle condizioni particolari prevalgono su quelle delle altre parti della convenzione.

Le disposizioni di cui alle condizioni generali prevalgono su quelle degli allegati.

I — CONDIZIONI PARTICOLARI

ARTICOLO I.1 — OGGETTO

- I.1.1. Conformemente al regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo ⁽¹⁾ e alla decisione dell'Ufficio di presidenza del 29 marzo 2004 che definisce le modalità di applicazione del succitato regolamento ⁽²⁾, il Parlamento europeo ha deciso di sovvenzionare, alle condizioni figuranti nelle condizioni particolari, nelle condizioni generali e negli allegati della presente convenzione, che il beneficiario dichiara di conoscere e accettare, il programma annuale di attività del beneficiario che corrisponde al perseguimento delle sue attività e obiettivi statutari per l'esercizio AAAA.
- I.1.2. Il beneficiario si impegna a fare tutto quanto in suo potere per realizzare, sotto la propria responsabilità, il suo programma di lavoro quale figura descritto nell'allegato I. Il beneficiario si impegna altresì a rispettare, nel suo programma e con la sua azione, i principi su cui si basa l'Unione europea, cioè i principi di libertà, di democrazia, di rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché dello Stato di diritto.

ARTICOLO I.2 — DURATA

- I.2.1. La convenzione entra in vigore alla data della firma apposta dall'ultima delle due parti contraenti della convenzione.
- I.2.2. Il periodo di ammissibilità delle spese al finanziamento da parte del Parlamento europeo copre il periodo intercorrente dal GG/MM/AA al GG/MM/AA.

ARTICOLO I.3 — FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA DI LAVORO

- I.3.1. L'importo complessivo delle spese ammissibili al finanziamento da parte del Parlamento europeo è stimato in [...] EUR, conformemente al bilancio di previsione di funzionamento del beneficiario figurante nell'allegato II. Tale bilancio di previsione di funzionamento deve essere in pareggio e fornire l'insieme delle spese e delle entrate di funzionamento stimate dal beneficiario per il periodo considerato, distinguendo le spese ammissibili da quelle non ammissibili al finanziamento da parte del Parlamento europeo, conformemente alle definizioni delle spese figuranti all'articolo II.12.
- I.3.2. Il Parlamento europeo prende a suo carico l'importo massimo di [...] EUR, equivalente a [...] % dell'importo complessivo stimato delle spese ammissibili, quale figura nel paragrafo 1. La determinazione della sovvenzione finale è effettuata conformemente alle disposizioni di cui all'articolo II.15, fatto salvo l'articolo II.17.

All'atto della determinazione della sovvenzione finale, la partecipazione del Parlamento europeo è limitata all'importo massimo della sovvenzione fissato all'articolo I.3, paragrafo 2, della convenzione e non può in nessun caso superare l'85 % delle spese reali ammissibili. Gli importi e le fonti di altri finanziamenti esterni sono menzionati nel bilancio di previsione di cui al paragrafo 1.

- I.3.3. In deroga all'articolo II.11, all'atto della realizzazione del programma di lavoro, il beneficiario può procedere a un adeguamento del proprio bilancio di previsione mediante trasferimenti tra rubriche di spese ammissibili, a condizione che tale adeguamento delle spese non riguardi la realizzazione del programma di lavoro e nel rispetto dell'importo complessivo delle spese ammissibili menzionato al paragrafo 1. Egli ne informa il Parlamento europeo per iscritto.

ARTICOLO I.4 — MODALITÀ DI PAGAMENTO

In funzione del programma di lavoro e del calendario di previsione di pagamento delle spese ammissibili alla sovvenzione, i versamenti della sovvenzione avverranno secondo il calendario e le modalità seguenti.

I.4.1. Prefinanziamento

Un prefinanziamento dell'importo di [...] EUR, che rappresenta l'80 % dell'importo menzionato all'articolo I.3, paragrafo 2, sarà versato al beneficiario nei quindici giorni successivi alla data in cui l'ultima delle parti ha firmato la convenzione.

⁽¹⁾ GU L 297 del 15.11.2003, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 155 del 12.6.2004, pag. 1.

1.4.2. Liquidazione del saldo

La domanda di liquidazione del saldo è presentata entro il 15 maggio e al più tardi entro il 30 giugno dell'esercizio successivo e deve essere corredata di una relazione finale sulla realizzazione del programma di lavoro, di un conteggio finanziario finale delle spese ammissibili realmente sostenute, secondo la struttura del bilancio di previsione, nonché di uno stato ricapitolativo completo delle entrate e delle spese corrispondenti ai conti del beneficiario nel periodo di ammissibilità coperto dalla convenzione, che precisi l'importo dell'eccedenza che il beneficiario ha riportato all'esercizio finanziario successivo e l'importo che deve essere accantonato nella riserva finanziaria, e di una relazione di revisione contabile esterna dei conti del beneficiario effettuata da un organismo o un esperto indipendente abilitato secondo la legislazione nazionale a effettuare compiti di controllo dei conti. Il Parlamento europeo dispone di un termine di due mesi per approvare o respingere la relazione di attività o chiedere qualsiasi documento giustificativo o informazione complementare, conformemente alla procedura menzionata all'articolo II.13, paragrafo 2. Se del caso, il beneficiario dispone di un termine di 15 giorni per presentare i complementi d'informazione o una nuova relazione.

Nei 30 giorni successivi all'approvazione da parte del Parlamento europeo della relazione di attività che correda la domanda di pagamento del saldo, il saldo della sovvenzione determinata conformemente alle disposizioni dell'articolo II.15 è versato al beneficiario o, se del caso, si procederà al recupero delle somme percepite in più. Detto termine di pagamento può essere sospeso dal Parlamento europeo conformemente alla procedura menzionata all'articolo II.14, paragrafo 2.

ARTICOLO I.5 — CONTO BANCARIO

I pagamenti sono effettuati su un conto bancario o su un sottoconto bancario del beneficiario espresso in euro, i cui estremi figurano qui riprodotti:

Nome della banca:

Indirizzo dell'agenzia bancaria:

Denominazione esatta del titolare del conto:

Numero di conto completo (compresi i codici bancari):

IBAN:

BIC/SWIFT:

Detto conto o sottoconto deve consentire l'identificazione dei fondi versati dal Parlamento europeo ed essere riservato esclusivamente al ricevimento dei fondi versati dal Parlamento europeo per la realizzazione del programma di lavoro sovvenzionato. Allorché i fondi versati su tale conto facciano maturare interessi o fruiscono di vantaggi equivalenti in base alla legge dello Stato sul cui territorio detto conto è aperto, tali interessi o altri vantaggi sono recuperati dal Parlamento europeo alle condizioni previste all'articolo II.14, paragrafo 4, qualora siano stati generati da versamenti di prefinanziamento.

ARTICOLO I.6 — DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI

Qualsiasi comunicazione effettuata nell'ambito della presente convenzione deve rivestire forma scritta e menzionare il numero della convenzione. Essa deve essere inviata ai seguenti indirizzi:

Per il Parlamento europeo:

Parlamento europeo
Il Presidente
c/o Direttore generale delle Finanze
Ufficio SCH 05B031
L-2929 Lussemburgo

La corrispondenza ordinaria si considera ricevuta dal Parlamento europeo alla data in cui viene formalmente registrata dal Servizio del corriere del Parlamento europeo.

Per il beneficiario:

Sig./Sig.ra

.....
[qualifica]

.....
[denominazione ufficiale dell'organismo beneficiario]

.....
[indirizzo ufficiale completo]

ARTICOLO I.7 — LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

La sovvenzione è disciplinata dalle disposizioni della convenzione, dalle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽³⁾ (di seguito «regolamento finanziario») e dalle sue modalità di attuazione, nonché dal regolamento (CE) n. 2004/2003, come pure dalla decisione dell'Ufficio di presidenza del 29 marzo 2004 che definisce le modalità di attuazione di quest'ultimo regolamento.

In via sussidiaria, per qualsiasi questione non disciplinata dalle disposizioni di cui sopra, è applicabile la legge lussemburghese.

La decisione del Parlamento europeo riguardante l'applicazione delle disposizioni della convenzione nonché le modalità di attuazione della convenzione possono formare oggetto di un ricorso del beneficiario presso il Tribunale di primo grado delle Comunità europee e, in caso di appello, presso la Corte di giustizia delle Comunità europee.

ARTICOLO I.8 — PROTEZIONE DEI DATI

Qualsiasi dato di carattere personale figurante nella convenzione è trattato conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ⁽⁴⁾. Tali dati sono trattati unicamente nell'ambito dell'esecuzione e del controllo della convenzione da parte della direzione generale delle Finanze del Parlamento europeo, fatta salva la loro eventuale comunicazione agli organi responsabili delle mansioni di controllo e revisione contabile conformemente alla legislazione comunitaria.

Il beneficiario può, su domanda scritta, ottenere la comunicazione di tali dati personali e correggere qualsiasi dato erroneo o incompleto. Per qualsiasi informazione relativa al trattamento dei suoi dati personali, il beneficiario può rivolgersi alla direzione generale delle Finanze del Parlamento europeo e all'Unità per la protezione dei dati personali in seno al Parlamento europeo. Per quanto riguarda il trattamento dei suoi dati personali, il beneficiario può presentare ricorso in qualsiasi momento presso il garante europeo della protezione dei dati.

⁽³⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

II — CONDIZIONI GENERALI

PARTE A: DISPOSIZIONI GIURIDICHE E AMMINISTRATIVE

ARTICOLO II.1 — RESPONSABILITÀ

- II.1.1. Il beneficiario è l'unico responsabile del rispetto di tutti gli obblighi legali che gli incombono.
- II.1.2. Il Parlamento europeo non può in nessun caso e a nessun titolo essere considerato responsabile in caso di reclamo nell'ambito della convenzione per quanto riguarda qualsiasi danno causato all'atto della realizzazione del programma di lavoro. Di conseguenza, nessuna richiesta di indennizzo o di rimborso che accompagni tale reclamo sarà ammessa dal Parlamento europeo.
- II.1.3. Salvo casi di forza maggiore, il beneficiario è tenuto a risarcire qualsiasi danno causato al Parlamento europeo per effetto della realizzazione o della cattiva realizzazione del programma di lavoro.
- II.1.4. Il beneficiario è l'unico responsabile nei confronti dei terzi, anche per quanto riguarda i danni di qualsiasi natura loro causati all'atto della realizzazione del programma di lavoro.

ARTICOLO II.2 — CONFLITTO DI INTERESSI

In applicazione dell'articolo 52 del regolamento finanziario, il beneficiario si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per prevenire qualsiasi rischio di conflitto di interessi che potrebbe influire sull'esecuzione imparziale e obiettiva della convenzione.

ARTICOLO II.3 — RISERVATEZZA

Il Parlamento europeo e il beneficiario si impegnano a preservare la riservatezza di qualsiasi documento, informazione o altro materiale avente un nesso diretto con l'oggetto della convenzione debitamente qualificati come riservati e la cui divulgazione potrebbe causare un danno all'altra parte. Le parti restano vincolate da detto obbligo al di là del periodo coperto dal finanziamento comunitario.

ARTICOLO II.4 — PUBBLICITÀ

- II.4.1. Salvo domanda contraria del Parlamento europeo, qualsiasi comunicazione o pubblicazione del beneficiario riguardante la realizzazione del programma di lavoro, comprese quelle diffuse al momento di una conferenza o seminario, deve menzionare di attenersi a un'azione che forma oggetto di un sostegno finanziario da parte del Parlamento europeo.

Qualsivoglia comunicazione o pubblicazione del beneficiario, sotto qualsiasi forma o mediante qualunque supporto, deve menzionare che essa impegna solo il suo autore e che il Parlamento europeo non è responsabile dell'uso che potrebbe essere fatto delle informazioni contenute in detta comunicazione o pubblicazione.

- II.4.2. Il beneficiario autorizza il Parlamento europeo a pubblicare, sotto qualsiasi forma o mediante qualunque supporto, compreso Internet, le seguenti informazioni:
- nome e indirizzo del beneficiario,
 - oggetto della sovvenzione,
 - importo concesso e tasso di finanziamento rispetto al bilancio di previsione di funzionamento complessivo del beneficiario,
 - importo finale della sovvenzione,
 - assistenza tecnica fornita dal Parlamento europeo.

ARTICOLO II.5 — VALUTAZIONE

Allorché una valutazione intermedia o finale dell'impatto della sovvenzione rispetto gli obiettivi del regolamento (CE) n. 2004/2003 venga intrapresa dal Parlamento europeo, il beneficiario si impegna a mettere a disposizione del Parlamento europeo e/o delle persone da questo incaricate qualsiasi documento o informazione di natura tale da permettere che detta valutazione venga portata a buon fine e a conferire loro i diritti di accesso previsti all'articolo II.17.

ARTICOLO II.6 — FORZA MAGGIORE

- II.6.1. Per forza maggiore si intende qualsiasi situazione o evento imprevedibile ed eccezionale, indipendente dalla volontà delle parti contraenti la convenzione e non imputabile a loro colpa o negligenza, che impedisca ad una delle parti della convenzione di eseguire uno dei propri obblighi convenzionali e a cui non si sia potuto ovviare nonostante ogni diligenza impiegata. I difetti o ritardi di messa a disposizione di attrezzature o materiale (nella misura in cui non risultano da casi di forza maggiore), le vertenze di lavoro, gli scioperi o le difficoltà finanziarie non possono essere invocati come caso di forza maggiore dalla parte in difetto di esecuzione.
- II.6.2. Se una delle parti contraenti la convenzione deve far fronte a un caso di forza maggiore, ne avverte senza indugio l'altra parte con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o equivalenti, precisando la natura, la durata probabile e gli effetti prevedibili di tale evento.
- II.6.3. Nessuna delle parti sarà considerata inadempiente a uno degli obblighi convenzionali se ne è impedita da un caso di forza maggiore. Le parti contraenti la convenzione prendono qualsiasi provvedimento atto a minimizzare gli eventuali danni derivanti da un caso di forza maggiore.

ARTICOLO II.7 — AGGIUDICAZIONE DI APPALTI

Allorché il beneficiario deve concludere un appalto per soddisfare le esigenze di realizzazione del programma di lavoro e tale da generare spese ammissibili per il bilancio di funzionamento, egli è tenuto ad aprire una gara tra i potenziali candidati e ad assegnare l'appalto all'offerta economicamente più vantaggiosa, vale a dire quella che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo, nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento dei potenziali contraenti, vigilando a che non vi sia conflitto di interessi.

Il beneficiario resta l'unico responsabile della realizzazione del programma di lavoro e del rispetto delle disposizioni della convenzione. Egli si impegna a prendere le disposizioni necessarie affinché l'aggiudicatario dell'appalto rinunci a far valere i suoi diritti nei confronti del Parlamento europeo a titolo della convenzione.

ARTICOLO II.8 — CESSIONE

I crediti detenuti dal Parlamento europeo non possono essere ceduti.

In via d'eccezione, nei casi debitamente giustificati, il Parlamento europeo potrà autorizzare che la totalità o parte della convenzione e dei pagamenti che ne derivano possa essere ceduta a terzi a seguito di una domanda scritta motivata presentata dal beneficiario a tal fine. Il Parlamento europeo deve notificare il suo eventuale accordo scritto prima della cessione prevista. In assenza dell'accordo di cui sopra o in caso di mancato rispetto delle condizioni di cui è corredato, la cessione non è opponibile al Parlamento europeo e non avrà alcun effetto nei suoi confronti.

In nessun caso un tale trasferimento può liberare il beneficiario dei suoi obblighi nei confronti del Parlamento europeo.

ARTICOLO II.9 — RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE**II.9.1. Da parte del beneficiario**

Il beneficiario può rinunciare alla sovvenzione e porre termine alla convenzione in qualsiasi momento con un preavviso di 30 giorni, senza essere tenuto a un indennizzo qualsiasi a tale titolo.

II.9.2. Da parte del Parlamento europeo

Il Parlamento europeo può decidere di porre termine alla convenzione, senza alcun indennizzo da parte sua, nelle circostanze seguenti:

- a) allorché il beneficiario non soddisfi più le condizioni di finanziamento quali definite agli articoli 3, 6 e 7 del regolamento (CE) n. 2004/2003;
- b) allorché un cambiamento di ordine giuridico, finanziario, tecnico, organizzativo o di controllo del beneficiario sia suscettibile di incidere sulla convenzione in maniera sostanziale o di rimettere in questione la decisione di concessione della sovvenzione;

- c) allorché il beneficiario non esegua uno degli obblighi sostanziali che gli incombono conformemente alle disposizioni della convenzione, compresi i suoi allegati;
- d) in caso di forza maggiore, notificata conformemente all'articolo II.6;
- e) allorché il beneficiario sia dichiarato in stato di fallimento o formi oggetto di una procedura di messa in liquidazione o qualsiasi altra procedura analoga;
- f) allorché il beneficiario fornisca false dichiarazioni o rapporti non conformi alla realtà per ottenere la sovvenzione prevista nella convenzione;
- g) allorché il beneficiario abbia, intenzionalmente o per negligenza, commesso un'irregolarità sostanziale nell'esecuzione della convenzione, nonché in caso di frode, corruzione o qualsiasi altra attività illegale da parte del beneficiario lesiva degli interessi finanziari delle Comunità europee. Costituisce irregolarità sostanziale qualsiasi violazione di una disposizione convenzionale o regolamentare risultante da un atto o da un'omissione operata dal beneficiario che ha o avrebbe per effetto quello di recare nocimento al bilancio comunitario;
- h) allorché il beneficiario sia ritenuto responsabile di un illecito imputabile alla sua condotta professionale in forza di una sentenza passata in giudicato oppure allorché abbia commesso una colpa professionale grave accertata con elementi giustificati.

II.9.3. Modalità di risoluzione

La procedura è avviata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o equivalenti.

Nei casi di cui alle lettere a), b), c) ed e) del paragrafo 2, il beneficiario dispone di un termine di 30 giorni per comunicare le sue osservazioni e prendere le misure necessarie per, eventualmente, assicurare la continuità del rispetto dei suoi obblighi convenzionali. In mancanza di accettazione di tali osservazioni confermata con accordo scritto dal Parlamento europeo entro i 30 giorni successivi al ricevimento delle dette osservazioni, la procedura è mantenuta.

Allorché vi sia un preavviso, la risoluzione è effettiva alla scadenza del periodo di preavviso, che decorre a far data dal ricevimento della decisione del Parlamento europeo di porre fine alla convenzione.

In mancanza di preavviso nelle fattispecie di cui alle lettere d), f), g) e h) del paragrafo 2, la risoluzione è effettiva a far data dal giorno successivo a quello di ricevimento della decisione del Parlamento europeo di porre fine alla convenzione.

II.9.4. Effetti della risoluzione

In caso di risoluzione, i pagamenti del Parlamento europeo sono limitati alle spese ammissibili effettivamente sostenute dal beneficiario alla data effettiva della risoluzione nel rispetto delle disposizioni dell'articolo II.15. Le spese connesse agli impegni in corso ma destinati ad essere eseguiti dopo la risoluzione non sono prese in considerazione. Il beneficiario dispone di un termine di 60 giorni a partire dalla data di effetto della risoluzione della convenzione notificata dal Parlamento europeo per produrre una domanda di pagamento finale conformemente alle disposizioni dell'articolo II.13, paragrafo 2. In mancanza di ricevimento di tale domanda di pagamento finale nel termine impartito, il Parlamento europeo non procede al rimborso delle spese sostenute dal beneficiario fino alla data di risoluzione e recupera eventualmente qualsiasi importo la cui utilizzazione non sia giustificata dalle relazioni di attività o dalle relazioni finanziarie approvate dal Parlamento europeo.

In via d'eccezione, alla scadenza del preavviso di cui al paragrafo 3, allorché il Parlamento europeo pone fine alla convenzione a motivo del fatto che il beneficiario non ha prodotto la relazione finale sulla realizzazione del programma di lavoro o il conteggio finanziario finale delle spese ammissibili realmente sostenute nel termine di cui all'articolo I.4, paragrafo 2 e non ha assolto tale obbligo nei due mesi successivi al richiamo scritto notificato a tal fine del Parlamento europeo con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o equivalenti, il Parlamento europeo non procede al rimborso delle spese sostenute dal beneficiario fino alla data finale del periodo di ammissibilità al finanziamento comunitario e recupera, eventualmente, qualsiasi importo la cui utilizzazione non sia giustificata dalle relazioni d'attività e dalle relazioni finanziarie approvate dal Parlamento europeo.

In via d'eccezione, in caso di risoluzione da parte del Parlamento europeo per i motivi esposti alle lettere f), g) o h) del paragrafo 2, il Parlamento europeo può esigere il rimborso parziale o totale delle somme già versate a titolo della convenzione sulla base di relazioni d'attività e di relazioni finanziarie approvati dal Parlamento europeo, proporzionalmente alla gravità degli inadempimenti ascritti e dopo aver messo il beneficiario in condizione di presentare le sue osservazioni.

II.9.5. Altri motivi di risoluzione

Se il partito politico a livello europeo al quale una fondazione politica a livello europeo è affiliata perde tale titolo, la fondazione politica a livello europeo in questione è esclusa dal finanziamento ai sensi della presente regolamentazione.

Se il Parlamento europeo constata che una delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), non è più soddisfatta, la fondazione politica a livello europeo in questione è esclusa dal finanziamento ai sensi della presente regolamentazione.

ARTICOLO II.10 — SANZIONI FINANZIARIE REGOLAMENTARI

In virtù del regolamento finanziario, qualsiasi beneficiario dichiarato in difetto grave di esecuzione dei suoi obblighi convenzionali è passibile di sanzioni finanziarie variabili dal 2 al 10 % del valore della sovvenzione in questione, fatto salvo il principio di proporzionalità. Tale tasso può essere portato dal 4 al 20 % in caso di recidiva nei cinque anni successivi al primo inadempimento. L'eventuale decisione del Parlamento europeo di applicare dette sanzioni finanziarie sarà notificata al beneficiario per iscritto.

ARTICOLO II.11 — CLAUSOLE AGGIUNTIVE

- II.11.1. Qualsiasi modificazione della convenzione deve formare oggetto di una clausola aggiuntiva scritta. Nessun accordo verbale può vincolare le parti a tal fine.
- II.11.2. La clausola aggiuntiva non può avere per oggetto o per effetto di apportare alla convenzione modifiche sostanziali suscettibili di rimettere in causa la decisione di attribuzione della sovvenzione né di violare la parità di trattamento tra i richiedenti la sovvenzione.
- II.11.3. Allorché la domanda di modifica provenga dal beneficiario, quest'ultimo deve indirizzarla al Parlamento europeo in tempo utile prima della data d'effetto prevista e, in ogni caso, un mese prima della data finale di ammissibilità al finanziamento comunitario, salvo nei casi debitamente giustificati dal beneficiario e accettati dal Parlamento europeo.

PARTE B: DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ARTICOLO II.12 — SPESE AMMISSIBILI

- II.12.1. Per poter essere considerate spese ammissibili al finanziamento comunitario, le spese devono rispondere ai seguenti criteri generali:
- avere un nesso diretto con l'oggetto della convenzione ed essere previste nel bilancio di previsione allegato alla convenzione,
 - essere necessarie per la realizzazione del programma di lavoro che forma oggetto della convenzione,
 - essere ragionevoli e giustificate e rispondere ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare quelli di economia e di rapporto costo/efficacia,
 - essere generate durante il periodo di ammissibilità delle spese al finanziamento comunitario quale definito all'articolo I.2, paragrafo 2, della convenzione, ad eccezione dei costi connessi con le relazioni finali e i certificati relativi ai rendiconti finanziari e ai conti che ne sono alla base,
 - venire effettivamente sostenute dal beneficiario, essere registrate nella contabilità del beneficiario conformemente ai principi contabili che gli sono applicabili e avere formato oggetto delle dichiarazioni prescritte dalle leggi fiscali e sociali applicabili,
 - essere identificabili e controllabili.

Le procedure di contabilità e di controllo interno del beneficiario devono permettere una riconciliazione diretta delle spese e delle entrate dichiarate a titolo del programma di lavoro con gli stati contabili e i documenti giustificativi corrispondenti.

II.12.2. Sono in particolare ammissibili le spese di funzionamento seguenti, sempreché rispondano ai criteri definiti al paragrafo precedente:

- le spese amministrative, le spese connesse al sostegno tecnico, alle riunioni, alla ricerca, alle manifestazioni transfrontaliere, agli studi, all'informazione e alle pubblicazioni,
- le spese di personale, corrispondenti alle retribuzioni reali aumentate degli oneri sociali e degli altri costi legali che rientrano nella retribuzione, sempreché non eccedano i tassi medi corrispondenti alla politica abitualmente seguita dal beneficiario in materia retributiva,
- le spese di viaggio e di soggiorno del personale, sempreché siano corrispondenti alle prassi abitualmente seguite dal beneficiario in materia di spese di trasferta,
- i costi di acquisto di attrezzature, sempreché i beni interessati siano destinati direttamente alla realizzazione del programma di lavoro e valutati e ammortizzati conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2004/2003. Solo la quota ammortizzabile del bene corrispondente al periodo di ammissibilità al finanziamento comunitario coperto dalla convenzione può essere presa in considerazione dal Parlamento europeo, salvo se la natura e/o l'utilizzo del bene giustificano una presa a carico differente da parte del Parlamento europeo,
- i costi dei materiali di consumo e delle forniture,
- i costi derivanti da altri contratti stipulati dal beneficiario per le esigenze di realizzazione del programma di lavoro, sempreché le condizioni previste all'articolo II.7 vengano rispettate,
- i costi derivanti direttamente da esigenze imposte dalla convenzione (in particolare i costi di revisione contabile), comprese eventualmente le spese connesse a servizi finanziari (in particolare i costi delle garanzie finanziarie).

II.12.3. Sono considerate **spese non ammissibili**:

- gli aumenti di capitale e la remunerazione del capitale,
- i debiti e gli oneri derivanti dal debito,
- le provvigioni,
- gli interessi debitori,
- i crediti dubbi,
- le perdite di cambio,
- l'IVA, eccetto nel caso in cui il beneficiario dimostri di non poterla recuperare,
- le spese dichiarate e prese a carico nell'ambito di un'azione specifica che dà luogo a una sovvenzione comunitaria,
- le spese smisurate o sconsiderate.

II.12.4. Il Parlamento europeo può accettare, in casi debitamente giustificati, che il cofinanziamento di azioni specifiche del programma di lavoro di cui all'articolo I.3, paragrafo 2, sia costituito in parte da conferimenti in natura. In tal caso, la valorizzazione di tali conferimenti non deve eccedere:

- o i costi realmente sostenuti e debitamente giustificati da documenti contabili dei terzi che hanno effettuato detti conferimenti al beneficiario a titolo gratuito, ma se ne assumono i costi corrispondenti,
- o i costi generalmente accettati sul mercato considerato per il tipo di conferimento in questione qualora i costi non siano coperti.

Sono esclusi da tale possibilità i conferimenti di tipo immobiliare.

Nel caso di cofinanziamento in natura, i conferimenti così valorizzati figurano per lo stesso importo nelle spese di realizzazione del programma di lavoro in quanto spese ammissibili e nelle entrate del programma di lavoro in quanto cofinanziamento in natura. Il beneficiario si impegna a disporre di detti conferimenti alle condizioni previste dalla convenzione.

ARTICOLO II.13 — PAGAMENTI

I pagamenti sono effettuati conformemente all'articolo I.4.

II.13.1. Prefinanziamento

Il prefinanziamento è destinato a fornire un fondo di tesoreria al beneficiario. Il prefinanziamento non può essere superiore all'80 % dell'importo complessivo della sovvenzione di cui all'articolo I.3, paragrafo 2.

II.13.2. Pagamento del saldo della sovvenzione

La liquidazione del saldo interviene dopo la fine del periodo di ammissibilità del finanziamento comunitario sulla base delle spese realmente sostenute dal beneficiario per la realizzazione del programma di lavoro. Allorché l'importo complessivo dei pagamenti precedenti sia superiore all'importo della sovvenzione globale determinata, il Parlamento europeo procede al recupero dei pagamenti indebiti.

Entro il 15 maggio e al più tardi entro il 30 giugno successivi alla fine dell'esercizio finanziario, il beneficiario deve presentare i seguenti documenti per consentire la liquidazione del saldo:

- relazione finale sulla realizzazione del programma di lavoro,
- conteggio finanziario finale delle spese ammissibili realmente sostenute seguendo la struttura del bilancio di previsione,
- stato ricapitolativo completo delle entrate e delle spese corrispondenti ai conti del beneficiario per il periodo di ammissibilità coperto dalla convenzione,
- rapporto di revisione contabile esterna dei conti del beneficiario effettuato da un organismo o esperto indipendente abilitato secondo la legislazione nazionale a effettuare mansioni di controllo dei conti.

La revisione contabile esterna mira a certificare che:

- i resoconti finanziari sono stati redatti in conformità della legislazione nazionale applicabile al beneficiario, non contengono errori sostanziali e presentano un quadro fedele della situazione finanziaria e dei risultati operativi,
- i documenti finanziari presentati dal beneficiario al Parlamento europeo sono conformi alle disposizioni finanziarie della convenzione di sovvenzione,
- le spese dichiarate sono reali,
- le entrate dichiarate sono esaustive,
- sono stati rispettati gli obblighi derivanti dagli articoli 6, 7, 8 e dall'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2004/2003.

Al ricevimento dei documenti di cui al secondo comma ed entro il termine di due mesi, l'Ufficio di presidenza, su proposta del segretario generale e, nell'ipotesi di una decisione negativa, dopo aver inteso i rappresentanti del beneficiario interessato, approva la relazione finale sulla realizzazione del programma di lavoro e il conteggio finanziario finale.

L'Ufficio di presidenza e, nel quadro della preparazione della decisione dell'Ufficio di presidenza, anche il segretario generale, possono chiedere al beneficiario i documenti giustificativi o qualsiasi complemento d'informazione che riterrà necessari per consentire l'accettazione della relazione finale e del conteggio finanziario finale. Il beneficiario dispone di 15 giorni per presentare i documenti giustificativi richiesti.

L'Ufficio di presidenza, dopo aver inteso i rappresentanti del beneficiario interessato, può respingere la relazione finale e il conteggio finale e chiedere la presentazione di una nuova relazione e di un nuovo conteggio. Il beneficiario dispone di 15 giorni per presentare una nuova relazione e un nuovo conteggio.

In mancanza di reazione scritta da parte del Parlamento nel termine di due mesi, la relazione finale e il conteggio finanziario finale sono considerati accettati.

Le richieste di informazioni complementari o di una nuova relazione sono notificate al beneficiario per iscritto. Il beneficiario dispone del termine di 15 giorni previsto al citato articolo I.4 per presentare le informazioni o i nuovi documenti richiesti.

In caso di richiesta di informazioni complementari, il termine di esame è prorogato del termine per l'ottenimento di tali informazioni.

In caso di rigetto e di richiesta di una nuova relazione, quest'ultima è soggetta alla procedura di approvazione descritta al presente articolo.

Nel caso di nuovo rigetto, il Parlamento europeo si riserva la facoltà di porre fine alla convenzione invocando l'articolo II.9, paragrafo 2, lettera c).

ARTICOLO II.14 — DISPOSIZIONI GENERALI SUI PAGAMENTI

II.14.1. I pagamenti sono effettuati dal Parlamento europeo in euro. L'eventuale conversione dei costi reali in euro avverrà sulla base del tasso giornaliero pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o, in mancanza, sulla base del tasso mensile contabile stabilito dal Parlamento europeo e pubblicato nel suo sito Internet, valido per il giorno della redazione dell'ordine di pagamento da parte del Parlamento europeo, salvo specifiche disposizioni previste nelle condizioni particolari della convenzione.

I pagamenti erogati dal Parlamento europeo sono considerati effettuati alla data di addebito del conto del Parlamento europeo.

II.14.2. I termini di pagamento stabiliti all'articolo I.4 possono essere sospesi dal Parlamento europeo in qualsiasi momento previa notifica al beneficiario interessato che la sua domanda di pagamento non può essere onorata o perché non è conforme alle disposizioni convenzionali o perché non sono stati prodotti i documenti giustificativi adeguati, ovvero perché vi è sospetto di non ammissibilità di talune spese figuranti nel conteggio finanziario prodotto, ai fini di verifiche complementari.

Il Parlamento europeo può altresì sospendere i suoi pagamenti in qualsiasi momento nel caso di violazione accertata o presunta da parte del beneficiario delle disposizioni della convenzione, soprattutto in seguito ai risultati delle revisioni contabili e dei controlli previsti all'articolo II.17.

Il Parlamento europeo notifica tale sospensione al beneficiario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o equivalenti. La sospensione prende effetto dalla data di invio della lettera da parte del Parlamento europeo. Il termine di pagamento restante ricomincia a decorrere a partire dalla data di registrazione della domanda di pagamento correttamente redatta, del ricevimento dei documenti giustificativi richiesti o alla fine del periodo di sospensione quale notificato dal Parlamento europeo.

II.14.3. Allo spirare dei termini di pagamento di cui all'articolo I.4 e fatto salvo il paragrafo 2, il beneficiario ha diritto a fruire degli interessi di mora al tasso applicato dalla Banca centrale europea per le sue operazioni principali di rifinanziamento in euro, maggiorato di tre punti e mezzo. Il tasso di riferimento a cui si applica la maggiorazione è il tasso in vigore il primo giorno del mese in cui cade il termine ultimo di pagamento pubblicato nella serie C della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Gli interessi di mora riguardano il periodo trascorso fra il termine ultimo di pagamento, quest'ultimo escluso, e la data di pagamento definita al paragrafo 1, quest'ultima inclusa. Detti interessi non sono considerati un'entrata ai fini della determinazione della sovvenzione finale ai sensi dell'articolo II.15, paragrafo 4. La sospensione dei pagamenti da parte del Parlamento europeo non può essere considerata un ritardo di pagamento.

A titolo di eccezione, quando l'interesse calcolato conformemente alle disposizioni del primo e secondo comma è inferiore o uguale a 200 EUR, esso è versato al beneficiario esclusivamente su richiesta presentata entro due mesi dal ricevimento del pagamento in ritardo.

II.14.4. Il beneficiario deve notificare al Parlamento europeo l'importo degli interessi o vantaggi equivalenti eventualmente generati dai prefinanziamenti ricevuti dal Parlamento europeo.

Il Parlamento europeo detrae gli interessi maturati da un prefinanziamento superiore a 50 000 EUR, come previsto dall'articolo I.4, dal pagamento del saldo dell'importo dovuto al beneficiario. Gli interessi non sono considerati una ricevuta ai sensi dell'articolo II.15, paragrafo 4.

Qualora i pagamenti di prefinanziamento siano superiori ai 750 000 EUR per convenzione alla fine di ciascun esercizio finanziario, gli interessi sono recuperati per ciascun periodo di riporto. Tenuto conto dei rischi connessi con l'ambiente di gestione e della natura delle azioni finanziate, il Parlamento europeo può recuperare gli interessi maturati da un prefinanziamento inferiore a 750 000 EUR almeno una volta all'anno.

Qualora gli interessi maturati superino il saldo dell'importo dovuto al beneficiario, come indicato all'articolo II.13, paragrafo 2, o siano generati dal prefinanziamento di cui al comma precedente, il Parlamento europeo li recupera conformemente all'articolo II.16.

- II.14.5. Il beneficiario dispone di un termine di due mesi a decorrere dalla data di notifica da parte del Parlamento europeo dell'importo della sovvenzione finale che determina l'importo del pagamento del saldo o dell'ordine di riscossione in applicazione dell'articolo II.15 o, in mancanza, dalla data di ricevimento del pagamento del saldo per chiedere informazioni per iscritto sulla determinazione della sovvenzione finale, motivando le eventuali contestazioni. Decorso tale termine, siffatte domande non saranno più prese in considerazione. Il Parlamento europeo si impegna a rispondere per iscritto nei due mesi successivi a decorrere dalla data di ricevimento della domanda di informazioni, motivando la sua risposta. Tale procedura non preclude la possibilità per il beneficiario di presentare ricorso contro la decisione del Parlamento europeo in applicazione dell'articolo I.7. Conformemente alle disposizioni della legislazione comunitaria vigente in materia, siffatti ricorsi devono essere presentati entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica della decisione al ricorrente o, in mancanza, dal giorno in cui quest'ultimo ne ha avuto conoscenza.

ARTICOLO II.15 — DETERMINAZIONE DELLA SOVVENZIONE FINALE

- II.15.1. Fatte salve le informazioni ottenute successivamente nell'ambito dei controlli e delle revisioni contabili, l'Ufficio di presidenza approva l'importo della sovvenzione finale da concedere al beneficiario sulla base dei documenti di cui all'articolo II.13, paragrafo 2 accettati dall'Ufficio di presidenza dopo aver inteso i rappresentanti del beneficiario interessato che ne hanno fatto domanda.
- II.15.2. In nessun caso l'importo totale versato dal Parlamento europeo al beneficiario può superare l'importo massimo della sovvenzione fissato all'articolo I.3, paragrafo 2, anche se le spese reali ammissibili totali superino l'ammontare complessivo delle spese ammissibili stimate menzionate all'articolo I.3, paragrafo 1.
- II.15.3. Qualora le spese reali ammissibili alla fine del periodo di ammissibilità fossero inferiori al totale delle spese ammissibili stimate, la partecipazione del Parlamento europeo è limitata all'importo massimo della sovvenzione fissato all'articolo I.3, paragrafo 2, e non può in nessun caso superare l'85 % delle spese reali ammissibili.
- II.15.4. Il beneficiario accetta che la sovvenzione sia limitata all'importo necessario per equilibrare le entrate e le spese ammissibili del bilancio di funzionamento del beneficiario che ha condotto alla realizzazione del programma di lavoro, come pure che in nessun caso ciò gli procuri un profitto.

Per profitto si intende l'eventuale eccedenza dell'insieme delle entrate di funzionamento reali del beneficiario sull'insieme delle spese di funzionamento reali. Le entrate reali da considerare sono quelle constatate, generate o confermate alla data di redazione della domanda di pagamento del saldo da parte del beneficiario per i finanziamenti estranei alla sovvenzione comunitaria, a cui si aggiunge l'importo della sovvenzione determinata previa applicazione dei principi previsti ai paragrafi 2 e 3. Ai sensi del presente articolo, sono da considerare soltanto le spese di funzionamento reali determinate dagli stati finanziari del beneficiario e corrispondenti alle categorie di spese previste nel bilancio di previsione di cui all'articolo I.3, paragrafo 1, e figuranti nell'allegato II. Le spese non ammissibili sono in ogni caso coperte da risorse non comunitarie.

Qualsiasi eccedenza così determinata dà luogo a una riduzione, a debita concorrenza, dell'importo della sovvenzione.

- II.15.5. Fatta salva la possibilità di porre fine alla convenzione conformemente all'articolo II.9 e senza pregiudizio della facoltà per il Parlamento europeo di applicare le sanzioni di cui all'articolo II.10, il Parlamento europeo può ridurre la sovvenzione inizialmente prevista in caso di mancata esecuzione, cattiva esecuzione, esecuzione parziale o tardiva del programma di lavoro autorizzato, a debita concorrenza della realizzazione effettiva del programma di lavoro alle condizioni previste dalla convenzione.

- II.15.6. Sulla base dell'importo della sovvenzione finale così determinato e dell'importo cumulato dei pagamenti precedentemente effettuati a titolo della convenzione, il Parlamento europeo stabilisce l'importo del pagamento del saldo a concorrenza degli importi ancora dovuti al beneficiario. Allorché l'importo cumulato dei pagamenti precedentemente effettuati supera l'importo della sovvenzione finale, il Parlamento europeo emette un ordine di riscossione per l'importo in eccesso.

ARTICOLO II.16 — RECUPERO

- II.16.1. Allorché taluni importi siano stati indebitamente versati al beneficiario o allorché una procedura di recupero sia giustificata in virtù delle condizioni della convenzione, il beneficiario versa al Parlamento europeo, alle condizioni e alla data di scadenza fissata da quest'ultimo, gli importi in questione.
- II.16.2. In caso di assenza di pagamento da parte del beneficiario alla data di scadenza fissata dal Parlamento europeo, quest'ultimo maggiora le somme dovute con interessi di mora al tasso definito all'articolo II.14, paragrafo 3. Gli interessi di mora riguardano il periodo intercorrente tra la data di scadenza fissata per il pagamento, quest'ultima esclusa, e la data di ricevimento da parte del Parlamento del pagamento integrale delle somme dovute, quest'ultima inclusa.

Qualsiasi pagamento parziale è imputato dapprima sulle spese e interessi di mora e successivamente sul capitale.

- II.16.3. In mancanza di pagamento alla data di scadenza, il recupero delle somme dovute al Parlamento europeo può essere effettuato per compensazione con somme dovute al beneficiario a qualsiasi titolo, informandolo preventivamente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o equivalenti. In circostanze eccezionali, giustificate dalla necessità di salvaguardare gli interessi finanziari delle Comunità, il Parlamento europeo può procedere al recupero per compensazione prima della data prevista del pagamento. L'accordo preventivo del beneficiario non è richiesto. L'accordo preventivo del beneficiario non è richiesto.
- II.16.4. Le spese bancarie causate dal recupero delle somme dovute al Parlamento europeo sono a carico esclusivo del beneficiario.

ARTICOLO II.17 — CONTROLLI E REVISIONI CONTABILI

- II.17.1. Il beneficiario fornisce tutti i dati dettagliati richiesti al Parlamento europeo e a qualsiasi altro organismo esterno incaricato dal Parlamento europeo, affinché quest'ultimo possa assicurarsi della corretta esecuzione del programma di lavoro e delle disposizioni della convenzione.
- II.17.2. Il beneficiario tiene a disposizione del Parlamento europeo l'insieme dei documenti originali, soprattutto contabili, bancari e fiscali o, in casi eccezionali debitamente giustificati, le copie certificate conformi dei documenti originali relativi alla convenzione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo degli importi dovuti di cui all'articolo I.4.
- II.17.3. Il beneficiario agevola la realizzazione da parte del Parlamento europeo, sia direttamente attraverso i suoi agenti sia per il tramite di qualsiasi altro organismo esterno da esso incaricato a tal fine, di una revisione contabile sull'utilizzazione che è stata fatta della sovvenzione. Tali revisioni contabili possono aver luogo durante l'intero periodo di esecuzione della convenzione fino al pagamento del saldo, nonché durante un periodo di cinque anni decorrente dalla data di pagamento del saldo. Se del caso, i risultati di tali revisioni contabili potranno condurre a decisioni di recupero da parte del Parlamento europeo.
- II.17.4. Il beneficiario si impegna a far sì che il personale del Parlamento europeo, nonché le persone esterne incaricate dal Parlamento europeo, abbiano diritto d'accesso appropriato ai locali del beneficiario, nonché a tutte le informazioni necessarie, anche in formato elettronico, per portare a termine dette verifiche.
- II.17.5. In virtù del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini effettuate dall'Ufficio europeo di lotta antifrode (OLAF) ⁽⁵⁾, quest'ultimo può altresì effettuare controlli e verifiche in loco secondo le procedure previste dalla legislazione comunitaria per la tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità. Se del caso, i risultati di tali controlli potranno comportare decisioni di recupero da parte del Parlamento europeo.

⁽⁵⁾ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

Il.17.6. La Corte dei conti europea dispone degli stessi diritti, soprattutto quello di accesso, del Parlamento europeo per quanto riguarda i controlli e le revisioni contabili.

FIRME

Per il beneficiario

Per il Parlamento europeo

.....
[cognome/nome/funzione]

.....
[cognome/nome]

.....
[firma]

.....
[firma]

Fatto a
[luogo], [data]

Fatto a
[luogo], [data]

Redatto in duplice copia e in lingua inglese.

Allegato: Struttura analitica del bilancio di previsione di funzionamento

Spese			Entrate		
Spese ammissibili	Bilancio	Effettive		Bilancio	Effettive
A.1: Spese di personale			D.1. Integrazione dell' «accantonamento per coprire le spese ammissibili da sostenere nel primo trimestre dell'esercizio N» ⁽¹⁾		
1. Retribuzioni			D.2. Sovvenzione del Parlamento europeo		
2. Oneri			D.3. Tasse di iscrizione		
3. Formazione professionale			3.1. dei partiti membri		
4. Spese di missione del personale			3.2. dei singoli membri		
5. Altre spese di personale			D.4. Donazioni		
A.2: Spese d'infrastruttura e di gestione			4.1. superiori a 500 EUR		
1. Affitti, oneri e spese di manutenzione			4.2. inferiori a 500 EUR		
2. Spese di installazione, gestione e manutenzione delle attrezzature			D.5. Altre risorse proprie (destinate a coprire le spese ammissibili) (da elencare)		
3. Spese di ammortamento dei beni mobili e immobili					
4. Cancelleria e forniture per ufficio					
5. Affrancatura e telecomunicazioni					
6. Spese di stampa, traduzione e riproduzione					
7. Altre spese d'infrastruttura					
A.3: Spese di funzionamento					
1. Spese di documentazione (quotidiani, agenzie di stampa, basi di dati)					
2. Spese per studi e ricerche					
3. Spese giuridiche					
4. Spese di contabilità e di revisione contabile					
5. Sostegno a favore di organizzazioni affiliate e sovvenzioni a terzi					
6. Spese varie di funzionamento					
A.4: Riunioni e spese di rappresentanza					
1. Spese per riunioni del partito politico ^α					
2. Partecipazione a seminari e conferenze					
3. Spese di rappresentanza					
4. Spese per inviti					
5. Altre spese per riunioni					
A.5: Spese d'informazione e pubblicazione					
1. Spese per pubblicazioni					
2. Creazione e gestione di siti Internet					
3. Spese di pubblicità					
4. Materiale di comunicazione (gadget)					
5. Seminari e mostre					
6. Campagne elettorali ⁽¹⁾					
7. Altre spese d'informazione					
A.6: Spese relative ai conferimenti in natura					
A.7: Dotazione all' «accantonamento per coprire le spese ammissibili da sostenere nel primo trimestre dell'esercizio N+1» ⁽¹⁾			D.6. Conferimenti in natura		
A. TOTALE DELLE SPESE AMMISSIBILI			D. ENTRATE (destinate a coprire le spese ammissibili)		
B.1 Spese non ammissibili					
1. Dotazioni ad altri accantonamenti					
2. neri finanziari					
3. Perdite di cambio			E.1. Altre risorse proprie aggiuntive (destinate a coprire le spese non ammissibili) (da elencare)		
4. Crediti dubbi					
5. Altre spese (da precisare)					
B. TOTALE DELLE SPESE NON AMMISSIBILI			E. ENTRATE (destinate a coprire le spese non ammissibili)		
C. TOTALE DELLE SPESE			F. TOTALE DELLE ENTRATE		
			G. Conto profitti e perdite (F-C)		
H.1. Dotazione di risorse proprie al conto di riserva specifico ⁽¹⁾					
H. Conto profitti e perdite per verificare la conformità alla norma dell'assenza di profitto (G-H.1) ⁽¹⁾					

⁽¹⁾ Non applicabile alle fondazioni politiche a livello europeo.